

LA RIVISTA DEI

pa **Professionisti** **Aziendali** **Associati**

**Realizzata da DiReCta, la divisione di
Studio PAA dedicata alle operazioni
societarie più complesse**

di
recta

INDICE

1 IN PRIMO PIANO

- Dichiarazioni persone fisiche 2026: slalom tra detrazioni e nuove limitazioni

2 BILANCIO, CONTABILITÀ E VALUTAZIONI

- Libro degli Inventari
- Gli strumenti finanziari derivati e la loro rappresentazione in bilancio
- Novità introdotte dal Decreto correttivo alla riforma fiscale in materia di correzione degli errori contabili in bilancio a partire dal 2025
- La correzione degli errori contabili degli esercizi precedenti: il meccanismo di transito a riserva dell'OIC 29
- La prima nota

3 FISCALITÀ D'IMPRESA E NOVITÀ IRES/IRPEF

- Dividendi e plusvalenze: dopo soli tre mesi tornano le vecchie regole
- PEX e costo della partecipazione
- Il regime del margine
- Compensi agli amministratori: profili civilistici, fiscali e criticità operative
- Il Trattamento di Fine Mandato degli Amministratori

4 REGIMI AGEVOLATORI E PIANIFICAZIONE FISCALE

- Internazionalizzazione e rischio fiscale: il confine sottile tra esteroinvestizione e disciplina CFC

5 ADEMPIMENTI, COMPLIANCE E RISCOSSIONE

- Versamenti fiscali 2026: proroga termini dal DL n.89/2026
- L'iscrizione ipotecaria di Agenzia delle Entrate-Riscossione nei debiti erariali post-riscossione
- Il contrasto alle frodi fiscali: la chiusura d'ufficio delle partite IVA a rischio elevato
- Al via la rottamazione quinquies per gli enti territoriali
- Il trattamento IMU sui beni merce, beni patrimonio e beni strumentali
- Tra regola ed eccezione: l'inversione contabile nelle operazioni edilizie

6 CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

- Il nuovo assetto del CPB 2026-2027: limiti massimi ai redditi proposti e più tempo per l'adesione

7 AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI

- Conto Termico 3.0: le principali novità

8 LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE

- La gestione del personale: la busta paga

9 SOCIETÀ E STARTUP

- Gli step per costituire una startup innovativa
- Guida all'Avviamento e alla Cessione d'Azienda: normative, calcoli e il "parametro dei 3 anni"

10 DIRITTO CIVILE E PATRIMONIALE

- La multiproprietà: disciplina giuridica, diritti delle parti, recesso e successione ereditaria

1

IN PRIMO PIANO

Dichiarazioni Persone Fisiche 2026: slalom tra detrazioni e nuove limitazioni

In vista dell'imminente apertura della stagione dichiarativa 2026, è opportuno analizzare le principali novità, che non riguardano soltanto le detrazioni ma anche i nuovi limiti introdotti per determinate fasce di reddito.

Dopo le limitazioni introdotte per i redditi superiori a 50.000 euro e a 120.000 euro, per il periodo di imposta 2025, queste interesseranno i redditi superiori ad euro 75.000.

Per i redditi che superano tale soglia (al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, al lordo della cedolare secca), le limitazioni (eccetto che per le spese sanitarie e gli interessi sui mutui) sono rapportate al numero dei figli.

I soggetti Irpef che dichiarano un reddito superiore a 75.000 euro, a partire dal 2025, possono detrarre dall'Irpef lorda gli oneri e le spese considerate complessivamente solo fino ad un ammontare massimo di oneri/spese di euro 14.000 oppure euro 8.000 nel caso il reddito complessivo sia superiore ad euro 100.000.

Questi importi (8.000 e 14.000 euro) devono essere moltiplicati per i seguenti coefficienti:

- 0,5 se nel nucleo non sono presenti figli a carico del contribuente e quindi in questo caso il massimo importo detraibile si riduce rispettivamente ad euro 7.000 (per redditi oltre i 75.000) ed euro 4.000 (per i redditi oltre i 100.000);

- 0,7 se nel nucleo è presente un figlio a carico, in questo caso la spesa si riduce rispettivamente ad euro 9.800 per i redditi oltre i 75.000 e ad euro 5.600 per i redditi oltre i 100.000;
- 0,85 se sono presenti due figli a carico, in questo caso la detrazione massima è di euro 11.800 (euro 6.800 per i redditi oltre i 100.000);
- 1 se sono presenti più di due figli a carico oppure almeno un figlio con accertata disabilità (euro 14.000 per redditi oltre i 75.000 ed euro 8.000 per redditi oltre i 100.000).

I limiti non si applicano:

- alle spese sanitarie;
- alle spese per interessi passivi sui mutui stipulati fino al 31.12.2024;
- ai premi delle assicurazioni vita e infortuni contratte fino al 31.12.2024.

Essi operano invece anche per le spese sostenute la cui detraibilità è ripartita su più annualità come ad esempio ecobonus, sismabonus. Occorre precisare però che ai fini del computo:

- non rilevano le rate delle spese sostenute fino al 31.12.2024;
- per le spese agevolate a partire dal 31.12.2024 rilevano solo le rate di spesa relative a ciascun anno.

Se le spese detraibili superano il limite previsto e il reddito è superiore ad euro 75.000, si può scegliere quali spese considerare per massimizzare la detrazione. Ad esempio si può optare per la scelta dei bonus edilizi, i quali hanno percentuali di detrazione più alte e che non soggiacciono alle limitazioni introdotte nel 2020 per i redditi superiori ad euro 120.000, per i quali l'importo delle detrazioni viene ridotto al crescere del reddito sino ad azzerarsi per i redditi pari o superiori ad euro 240.000. Questo riguarda gli oneri di cui all'art. 15 del TUIR, ma non le spese sanitarie, le spese relative ad interessi passivi sui mutui e le spese relative all'acquisto o costruzione dell'abitazione principale.

Se il reddito è superiore ad euro 120.000, il contribuente dopo aver determinato l'ammontare massimo ammesso in detrazione per i redditi oltre 75.000, può beneficiare delle detrazioni all'art. 15 del Tuir solo per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 240.000 diminuito del reddito complessivo e 120.000 euro (art. 15 comma 3-bis del Tuir).

Quindi per i redditi che rientrano in questi importi, occorre fare un doppio controllo:

- prima quello relativo all'importo massimo detraibile, se il reddito supera la soglia dei 75.000/100.000 euro;
- poi quello relativo alla detrazione decrescente fino all'azzeramento (tra i 120.000 euro e i 240.000 euro).

Se le spese detraibili sono quelle soggette a limitazioni ed il reddito supera i 75.000 euro, è possibile scegliere, in maniera prioritaria, le spese da detrarre con percentuali più elevate.

La scelta è valida per un periodo di imposta e non è obbligatorio mantenerla per gli anni successivi.

Nel modello 730/2026, il contribuente può operare tale scelta, barrando la casella "riordino delle detrazioni non automatizzato" all'interno del quadro E se desidera scegliere le spese da imputare al calcolo delle detrazioni.

Per i contribuenti, invece, con un reddito superiore ad euro 50.000 (al netto del reddito dell'abitazione principale e pertinenze), non si applica più, a partire dall'anno 2025, l'abbattimento forfettario di euro 260 delle detrazioni del 19% derivante da qualsiasi disposizione fiscale (eccetto le spese sanitarie) e del 26% per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici.

In materia di detrazioni alcune novità, riguardano invece:

- l'innalzamento del limite da euro 800 ad euro 1.000 delle spese scolastiche per figlio con aliquota sempre pari al 19%;
- solo per i mutui stipulati dal 01 gennaio 2025, la detrazione subisce limitazioni per i redditi superiori ad euro 75.000.

Calendario

- A partire dal 30 Aprile, sono a disposizione le precompilate che il contribuente può, per il momento, solo consultare accedendo tramite area riservata;
- 14-20 Maggio un provvedimento conterrà la data di sblocco per cui le dichiarazioni precompilate potranno essere accettate, modificate e trasmesse;
- 20 Giugno è il termine ultimo per annullare e modificare l'invio precedente;
- 30 Settembre termine ultimo per la presentazione termine oltre il quale sarà poi obbligatorio presentare il Modello Redditi Persone Fisiche.

Per tutte le altre informazioni si rimanda alla Guida rilasciata, come anno, dall'Agenzia delle Entrate.

Dott.ssa Silvia Leopardi

A CURA DELLA DOTTORESSA

SILVIA LEOPARDI

Dottore commercialista,
Revisore Legale



Libro degli Inventari

Il **libro degli inventari** rappresenta uno dei pilastri fondamentali della contabilità delle imprese italiane. Non si tratta di un semplice registro riassuntivo: è lo strumento che fotografa in modo analitico e dettagliato il patrimonio aziendale, fornendo la base documentale per dimostrare la reale consistenza di attività e passività. La sua disciplina nasce dal Codice Civile, viene integrata dalle norme fiscali e viene interpretata dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza, che ne sottolineano la funzione probatoria in caso di controlli o contenziosi.

Partiamo dal quadro normativo di base.

L'articolo 2214 del Codice Civile impone all'imprenditore commerciale (escluso il piccolo imprenditore) di tenere sia il libro giornale sia il libro degli inventari. L'articolo 2217 specifica che questo registro deve essere redatto ogni anno con **indicazione analitica** delle attività e delle passività, e deve chiudersi con il bilancio completo (Stato Patrimoniale e Conto Economico). L'articolo 2219 aggiunge un requisito di forma: le scritture devono rispettare le regole di un'**ordinata contabilità**, senza spazi bianchi, interlinee, abrasioni o cancellature che rendano il testo illeggibile.

A cura del
Dott.



Roberto Margini
Dottore commercialista,
Revisore legale

Sul fronte fiscale, l'articolo 15 del D.P.R. 600/73 estende l'obbligo ai soggetti in contabilità ordinaria e fissa il termine di redazione: il libro deve essere predisposto e sottoscritto **entro tre mesi** dalla scadenza della dichiarazione dei redditi. Per un esercizio solare che chiude il 31 dicembre, questo significa di solito entro la fine di gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Il contenuto non può essere generico. L'inventario deve "esplodere" ogni voce di bilancio con elenchi analitici precisi. Per le rimanenze di magazzino, ad esempio, occorre indicare codice articolo, descrizione, quantità (pezzi, kg, metri), costo unitario e valore totale, specificando anche l'ubicazione se ci sono più sedi. Per crediti e debiti verso clienti e fornitori vanno riportati ragione sociale, partita IVA o codice fiscale e saldo esatto alla data di chiusura. Per i beni ammortizzabili (cespiti) servono descrizione del bene, costo storico, quota di ammortamento dell'esercizio, fondo ammortamento accumulato e valore residuo netto. Nel caso delle società di capitali, il libro deve contenere integralmente il bilancio depositato al Registro Imprese, compresa la Nota Integrativa e, se previsto, il Rendiconto Finanziario.

Una particolarità importante riguarda gli imprenditori individuali: la legge richiede che nell'inventario siano indicati anche i beni personali estranei all'impresa, perché l'imprenditore risponde dei debiti aziendali con l'intero suo patrimonio presente e futuro.

Per quanto riguarda la tenuta pratica, la normativa ha fatto passi avanti importanti con il **D.L. 73/2022** (il cosiddetto Decreto Semplificazioni). Oggi i registri tenuti su sistemi elettronici sono considerati regolari anche se non vengono stampati su carta e non sono sottoposti a conservazione sostitutiva a norma CAD, purché siano sempre aggiornati e pronti per la stampa immediata in caso di ispezione. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte questo aspetto: la Circolare n. 31/E del 2 ottobre 2006 sottolinea che l'inventario deve dimostrare la reale consistenza del magazzino per evitare presunzioni di cessione o acquisto in caso di differenze inventariali; la risposta a interpello n. 236 del 9 aprile 2021 ribadisce che gli archivi digitali devono garantire funzioni di ricerca per nome, codice fiscale, data e simili; la risposta a interpello n. 346 del 17 maggio 2021 conferma che

l'imposta di bollo resta dovuta anche per i libri tenuti in modalità informatica.

L'imposta di bollo si calcola in modo diverso a seconda della forma: per le società di capitali è di 16 euro ogni 100 pagine (o ogni 2.500 registrazioni in formato digitale, da versare con F24 codice 2501); per ditte individuali e società di persone è di 32 euro ogni 100 pagine. La conservazione deve avvenire per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione, preferibilmente in formato digitale con firma elettronica e marca temporale.

Anche la valutazione delle rimanenze segue criteri precisi: si applica il principio contabile OIC 13, scegliendo il minore tra costo storico e valore di mercato.

L'importanza del libro degli inventari emerge soprattutto in sede di controllo. La giurisprudenza della Corte di Cassazione e l'Agenzia delle Entrate sono concordi nel ritenere che un inventario omesso o irregolare rende inattendibile l'intera contabilità, legittimando l'accertamento induttivo extracontabile. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 471/97 vanno da 1.000 a 8.000 euro. In caso di fallimento, poi, l'omessa o incompleta tenuta può configurare addirittura il reato di **bancarotta documentale**, perché impedisce la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Il libro degli inventari, pertanto, non è un adempimento formale fine a se stesso: è lo strumento che collega la realtà operativa dell'azienda al bilancio, garantendo trasparenza e difesa in caso di verifiche. Grazie alle semplificazioni digitali introdotte di recente, la gestione è diventata più agile, ma l'obbligo di analiticità e di pronta esibizione resta assoluto. Chi deve redigerlo sa che, oltre ai totali di bilancio, deve conservare (e poter esibire) tutti i dettagli analitici generati dai software gestionali, datati e firmati, pronti a dimostrare la correttezza delle scritture contabili.

Dott. Roberto Margini

Gli strumenti finanziari derivati e la loro rappresentazione in bilancio

Gli strumenti finanziari derivati sono regolati, per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili italiani, dall'OIC e nello specifico dall'OIC 32.

I derivati devono sempre apparire nello Stato Patrimoniale al loro **fair value** (valore di mercato) sia alla rilevazione iniziale che a ogni chiusura, con variazioni a conto economico.

DEFINIZIONE

Uno strumento finanziario derivato è un contratto il cui valore non è autonomo, ma "deriva" dall'andamento di una attività sottostante (underlying asset).

Il sottostante si divide in due categorie:

- Attività finanziarie: azioni, obbligazioni, tassi di interesse, tassi di cambio tra valute o indici di borsa.
- Attività reali (Commodities): materie prime come oro, petrolio, gas naturale, caffè, cacao o grano.

Un derivato deve avere tre requisiti:

1. Il suo valore cambia in base al sottostante;
2. Richiede un investimento iniziale nullo o molto basso rispetto ad acquistare direttamente l'attività (effetto leva);
3. Si estingue a una data futura.

PERCHE' VENGONO SOTTOSCRITTI DALLE AZIENDE?

Principalmente due sono le ragioni che spingono le aziende a sottoscrivere uno di tipo "cautelativo" e l'altro di tipo speculativo:

Copertura (Hedging): Per proteggersi da rischi. Ad esempio, un'azienda che deve pagare un

A cura della
Dottoressa



Ilaria Redaelli
Dottore commercialista,
Revisore legale

fornitore in dollari tra sei mesi può usare un derivato per "bloccare" il cambio oggi, evitando che un eventuale rialzo del dollaro renda l'acquisto troppo caro. È una sorta di assicurazione.

Speculazione: l'intento è quello di guadagnare prevedendo l'andamento futuro del prezzo del sottostante.

LE TIPOLOGIE

- **Forward e Futures:** Contratti per comprare o vendere un bene a una data futura a un prezzo fissato oggi.
- **Opzioni:** Danno il diritto (ma non l'obbligo) di comprare o vendere un bene a un certo prezzo entro una scadenza.
- **Swap:** Scambi di flussi di cassa periodici. Il più noto è l'Interest Rate Swap, dove ci si scambia un tasso fisso con uno variabile per proteggersi dal rialzo dei tassi dei mutui.

RILEVAZIONE NELLO STATO PATRIMONIALE

Ogni contratto derivato deve essere iscritto in bilancio fin dal momento della sua sottoscrizione:

- se positiva, rappresenta un'attività finanziaria, da iscriversi tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante a seconda della sua destinazione. La contropartita è il conto economico (voce D.18.c, Rivalutazioni per rettifiche di valore), a meno che sia un'operazione di copertura;
- se negativa, il derivato è iscritto nel fondo rischi, alla voce B.3 dello stato patrimoniale e il costo nel conto economico alla voce D.19.d), Svalutazioni per rettifiche di valore, salvo si tratti di un'operazione di copertura

A livello di bilancio occorre guardare al fair value del derivato per la sua valutazione di fine anno, distinguendo in primis se esso è positivo o negativo. Nel primo caso esso sarà classificato:

- nella voce B.III.4 - Strumenti finanziari derivati attivi, se il sottostante (attività, passività o flussi finanziari) appartiene all'attivo immobilizzato o ha scadenza oltre l'esercizio successivo;
- nella voce C.III.5 - Strumenti finanziari derivati attivi, se invece il sottostante appartiene all'attivo circolante o ha scadenza entro l'esercizio successivo; anche il derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.

Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione sono rilevati tra le passività dello Stato patrimoniale e, in particolare, nella voce B.3 - Strumenti finanziari derivati passivi (Oic 32, paragrafo 30).

La contabilizzazione del fair value del derivato ha poi come contropartita una riserva del patrimonio netto (Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi A.VII), positiva in caso di fair value positivo (iscritto nell'attivo) e negativa nel caso opposto (con contropartita nel fondo per rischi e oneri).

In fase di chiusura del bilancio le imprese dovranno richiedere, il cosiddetto mark to market allo scopo di procedere alla contabilizzazione del fair value positivo o negativo del derivato.

NOTA INTEGRATIVA

In base alla normativa civilistica italiana (Art. 2427-bis c.c.) e al principio contabile OIC 32, la Nota Integrativa deve fornire un quadro dettagliato degli strumenti finanziari derivati in bilancio, gli elementi che devono essere descritti sono relativi a:

- **Valutazione al Fair Value:** Indicazione del Fair Value attuale per ogni categoria, Confronto del valore con l'esercizio precedente, Assunti fondamentali: Se il Fair Value non è desunto da mercati attivi, vanno spiegati i modelli e le tecniche di valutazione utilizzati.
- **Natura ed Entità:** Descrizione della natura degli strumenti (es. swap, opzioni, forward), Termini e condizioni significativi: Dettagli su importi, scadenze e certezze dei flussi finanziari futuri che potrebbero influenzare il bilancio.

L'organismo Italiano di Contabilità, con comunicato del 1 ° aprile 2026, ha pubblicato, e sottoposto a consultazione, la bozza di alcuni emendamenti al documento OIC 32. Tale consultazione si concluderà il 31 maggio prossimo.

Dott.ssa Ilaria Redaelli

Novità introdotte dal Decreto correttivo alla riforma fiscale in materia di correzione degli errori contabili in bilancio a partire dal 2025

Le nuove disposizioni introdotte dal DLgs. 18 dicembre 2025 n. 192 (cosiddetto "decreto correttivo della riforma fiscale") modificano in modo sostanziale il trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, con effetto a partire dai bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025.

Di seguito si delineano i punti chiave della nuova disciplina per i bilanci 2025:

Restrizione della Procedura Semplificata

L'intervento legislativo ha fortemente limitato l'ambito di applicazione della procedura semplificata, che consente di dare rilevanza fiscale alla correzione direttamente nell'esercizio in cui viene operata, senza dover presentare una dichiarazione integrativa per l'anno in cui l'errore è stato commesso.

Requisiti Soggettivi: Revisione Legale Obbligatoria

Sotto il profilo soggettivo, la procedura semplificata è ora riservata esclusivamente ai soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

Rispetto al passato, non è più richiesto che il soggetto adotti il principio di derivazione rafforzata; la norma può quindi applicarsi anche alle micro-imprese, purché siano soggette a revisione obbligatoria (ad esempio perché capogruppo di un gruppo revisionato).

Restano escluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, a meno che non siano

A cura della
Dottorssa



Elisa Ferrara
Dottore commercialista

soggette a revisione obbligatoria propria.

Requisiti Oggettivi: Solo Errori "Irrilevanti"

La novità più impattante riguarda l'oggetto della correzione: la semplificazione fiscale è ammessa solo per gli errori contabili "diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti".

Per gli errori rilevanti (la cui nozione deve essere desunta dall'OIC 29 o dallo IAS 8), resta ferma la necessità di ricorrere alla dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta di competenza.

Viene chiarito che la disciplina riguarda la generalità degli errori (qualificazione, imputazione temporale, classificazione e quantificazione), ma esclude quelli derivanti da operazioni simulatorie o fraudolente.

Limiti Temporalì più Stringenti

La correzione assume rilievo fiscale nell'esercizio di rilevazione solo se effettuata entro limiti temporali precisi:

Termine di bilancio: deve avvenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui l'elemento è stato erroneamente rilevato (o omesso). In pratica, si ha tempo solo un anno per correggere "semplificatamente" l'errore.

Attività di controllo: la correzione deve comunque precedere l'inizio di accessi, ispezioni o verifiche amministrative di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Trattamento ai fini IRAP

La nuova disciplina si applica anche ai fini IRAP, ma con una restrizione ulteriore: la rilevanza fiscale delle poste correttive è ammessa solo se il valore della produzione netta è positivo sia nell'esercizio dell'errore che in quello della correzione. Poiché l'IRAP non prevede il riporto delle perdite, la correzione in un anno con valore negativo risulterebbe comunque irrilevante.

Conseguenze Sanzionatorie

Un aspetto positivo sottolineato dalla Relazione illustrativa è che il riconoscimento fiscale tramite procedura semplificata non determina effetti sanzionatori. Al contrario, se mancano i requisiti per la semplificazione e si deve procedere con l'integrativa "a sfavore" (per ricavi omessi), si

applicano le sanzioni ordinarie, pur con le possibili riduzioni previste per l'errata imputazione temporale.

In sintesi, per i bilanci 2025 le imprese dovranno operare una distinzione netta tra errori rilevanti e irrilevanti ai fini contabili, poiché solo questi ultimi potranno beneficiare di una gestione fiscale semplificata e priva di sanzioni, a patto che la correzione sia tempestiva e la società sia soggetta a revisione obbligatoria.

Dott.ssa Elisa Ferrante

La correzione degli errori contabili degli esercizi precedenti: il meccanismo di transito a riserva dell'OIC 29

Nella vita straordinaria di un'impresa, l'individuazione di omissioni o errate quantificazioni di fatti amministrativi relativi ad anni passati rappresenta un momento di forte criticità. Non si tratta di semplici stime da aggiornare, ma di veri e propri errori – rilevabili con il senno di poi – che inficiano la rappresentazione veritiera e corretta dei bilanci già approvati.

La guida tecnica per gestire queste fattispecie è contenuta nel principio contabile **OIC 29** (Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio), il quale delinea un percorso rigido volto a preservare la comparabilità dei bilanci, evitando che i costi o i ricavi "dimenticati" inquinino il risultato economico dell'esercizio in corso.

L'OIC 29 impone una prima, fondamentale classificazione basata sul concetto di **rilevanza**. Un errore è considerato rilevante se, individualmente o insieme ad altri, è qualitativamente o quantitativamente capace di influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio.

- **Errori non rilevanti:** La loro correzione può transitare direttamente dal Conto Economico dell'esercizio in corso, imputando l'onere o il provento tra i componenti ordinari di reddito (generalmente nelle voci B14 "Oneri diversi di gestione" o A5 "Altri ricavi e proventi").
- **Errori rilevanti:** Se l'errore è significativo, scatta l'obbligo di applicare il trattamento contabile retroattivo, escludendo l'impatto dal Conto Economico corrente.

A cura della
Dottoressa



Maria Teresa Minervini
Dottore commercialista

Per gli errori rilevanti, la regola dell'OIC 29 prevede che il valore della correzione non debba transitare dalle voci di costo o ricavo dell'anno in cui viene scoperto l'errore. Al contrario, l'adeguamento deve essere contabilizzato direttamente nel Patrimonio Netto.

In termini pratici, l'errore viene corretto rettificando il saldo di apertura della voce "Utili portati a nuovo" del primo esercizio presentato in bilancio.

Questo meccanismo protegge il principio di competenza dell'esercizio in corso: l'utile dell'anno in cui emerge l'errore, non risulterà artificialmente depresso da un costo che, economicamente, apparteneva ad un altro anno.

La correzione retroattiva non si esaurisce nella scrittura contabile. Ai fini della corretta informativa, la società è tenuta a rideterminare i dati comparativi dell'esercizio precedente (nello schema di bilancio, la colonna dedicata all'anno antecedente).

Se l'errore produce effetti ancora più remoti, si rettificano i saldi patrimoniali di apertura dell'esercizio precedente. Il tutto deve essere analiticamente illustrato in Nota Integrativa, specificando la natura dell'errore, l'ammontare della rettifica e le voci di bilancio interessate.

Se sotto il profilo civilistico l'OIC 29 è tassativo nel blindare il Conto Economico, sotto il profilo fiscale la gestione degli errori ha vissuto storicamente una profonda asimmetria, parzialmente risolta dal Decreto Semplificazioni del 2022 (D.L. 73/2022).

Il provvedimento ha esteso il principio di derivazione rafforzata (Art. 83 del TUIR) anche alla correzione degli errori contabili per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali (escluse le micro-imprese).

Cosa significa concretamente?

- Riconoscimento fiscale automatico: I componenti imputati a riserva per effetto della correzione di errori rilevanti assumono rilevanza fiscale nell'anno in cui viene effettuata la correzione in bilancio, senza l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa a favore per l'anno in cui l'errore è stato commesso.

- Il paletto della decadenza: Il riconoscimento fiscale automatico è valido solo se il termine per l'accertamento relativo all'anno dell'errore non è ancora scaduto. In caso contrario, il recupero fiscale del costo è definitivamente perduto, generando una variazione in aumento definitiva.

La correzione di errori pregressi mediante l'utilizzo delle riserve è un'operazione che attira inevitabilmente l'attenzione dei verificatori e dell'organo di controllo (Collegio Sindacale o Revisore legale). Una non corretta qualificazione della "rilevanza" potrebbe essere letta come un tentativo di manipolare il risultato dell'esercizio corrente o di nascondere negligenze passate. Per lo studio professionale, la redazione di una memoria tecnica che giustifichi i calcoli della significatività dell'errore e il perfetto tracciamento dei riflessi fiscali rappresenta lo scudo indispensabile per garantire la totale compliance aziendale.

Dott.ssa Maria Teresa Minervini

La Prima Nota

Guida Operativa e Tecnica

1. Definizione e Natura del Documento

La prima nota è un documento contabile di natura non obbligatoria, ma fortemente raccomandato per una gestione aziendale diligente. Essa funge da supporto preliminare e fondamentale per la successiva e corretta contabilizzazione nei libri obbligatori, garantendo che ogni operazione sia tracciata tempestivamente per evitare errori od omissioni.

Le sue finalità tecniche principali includono:

- **Annotazione cronologica:** Registrazione ordinata e sistematica di tutte le operazioni economiche e finanziarie nel momento in cui si manifestano.
- **Monitoraggio flussi finanziari:** Controllo rigoroso delle entrate e delle uscite per supervisionare in tempo reale l'utilizzo della liquidità e dei fondi liquidi.
- **Supporto al Libro Mastro:** Fornisce la base informativa necessaria per alimentare le schede di conto individuali, permettendo un monitoraggio analitico dei singoli mastri.
- **Supporto contabile e fiscale:** Agevola la redazione del libro giornale e la corretta compilazione dei registri IVA.

Questo strumento risulta indispensabile per un ampio spettro di soggetti, tra cui:

2. Inquadramento Normativo e Validità Giuridica

Sebbene la prima nota sia un documento informale, il legislatore e l'amministrazione finanziaria ne hanno definito i contorni legali e i casi di obbligatorietà specifica.

Quadro Normativo di Riferimento:

A cura della
Dottoressa



Alessandra Mineo
Dottore commercialista

- Articolo 2214 del Codice Civile: Impone all'imprenditore commerciale la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari. La prima nota si configura come lo strumento preparatorio essenziale per ottemperare a tali obblighi.
- D.P.R. 633/1972 (Articolo 24): Stabilisce l'obbligatorietà del registro di prima nota per i commercianti al minuto che conservano il registro dei corrispettivi in un luogo differente da quello di vendita. In tale scenario, il registro deve essere tenuto e conservato in ciascun luogo di esercizio dell'attività.
- Risoluzione Ministero delle Finanze n. 9/101 del 09/08/1979: Chiarisce che il registro di prima nota acquisisce piena validità giuridica qualora sia regolarmente numerato e bollato prima dell'uso e contenga la totalità delle operazioni di gestione dell'impresa.

3. Classificazione delle Tipologie di Prima Nota

La prassi contabile distingue due modalità principali di gestione, basate sulla natura tecnica del flusso finanziario:

- Prima nota cassa

Tracciamento esclusivo dei flussi di denaro contante (entrate e uscite fisiche di cassa).

- Prima nota banca

Registrazione di tutte le operazioni che transitano attraverso gli istituti di credito, inclusi bonifici, assegni, cambiali, incassi e rimborsi bancari.

4. Operazioni Soggette a Registrazione

Ogni evento che modifichi la consistenza patrimoniale o finanziaria dell'attività deve essere registrato. Nello specifico:

1. Incassi e pagamenti: Movimentazioni di liquidità, sia in contanti che mediante strumenti bancari (carte, assegni).
2. Fatture: Annotazione di fatture emesse e ricevute, incluse le autofatture e le bollette doganali relative a scambi internazionali, come previsto dal D.P.R. 633/1972.
3. Spese correnti: Registrazione dei costi operativi quotidiani, quali utenze, affitti e acquisto di materiali di consumo.

4. Movimenti sul conto corrente: Dettaglio analitico di prelievi, depositi e bonifici effettuati.
5. Guida Pratica alla Redazione: Struttura Tabellare

Una corretta tenuta della prima nota richiede il rispetto del criterio cronologico e l'inserimento di dati univoci per ogni riga. Il Saldo progressivo non va inteso come un semplice calcolo aritmetico, bensì come uno strumento di riconciliazione in tempo reale, necessario per prevenire discrepanze di cassa o errori di trascrizione. I campi informativi fondamentali sono:

- Data: Giorno esatto della manifestazione finanziaria.
- Conto associato: Categoria contabile o istituto di riferimento.
- Riferimento documento: Estremi del documento fiscale (es. numero fattura o numero assegno).
- Descrizione: Descrizione professionale ed esplicativa dell'operazione.
- Importo: Valore monetario (segno positivo per entrate, negativo per uscite).
- Saldo progressivo: Disponibilità residua aggiornata dopo ogni singola operazione

Esempio di registrazione professionale:

Data	Conto Associato	Rif. Documento	Descrizione	Importo	Saldo
02/10/2024	Cassa	Ft. 150/24	Incasso fattura Cliente Bianchi Srl	+1.200,00	1.200,00
03/10/2024	Banca	Bonifico 99	Pagamento Fattura Enel n. 456 - Scadenza 02/10	-450,00	750,00
04/10/2024	Cassa	Scontrino 12	Acquisto cancelleria e materiale ufficio	-35,50	714,50

5. Analisi Comparativa: Prima Nota vs Libro Giornale

Sebbene complementari, i due strumenti presentano differenze sostanziali sotto il profilo civilistico e gestionale:

Le differenze principali tra la prima nota e il libro giornale possono essere riassunte in quattro categorie fondamentali: obbligatorietà, formalità, utilizzo e finalità.

Ecco il dettaglio:

Caratteristica	Prima Nota	Libro Giornale
Obbligatorietà	Facoltativa (salvo i casi previsti dall' Art. 24 DPR 633/1972 per i commercianti al minuto)	Obbligatorio ex Art. 2214 Codice Civile
Formalità	Documento informale, gestione flessibile	Registrazione formale secondo rigidi principi contabili
Utilizzo	Controllo interno e monitoraggio quotidiano	Tenuta della contabilità ufficiale e fiscale
Finalità	Supporto alla redazione e prevenzione errori	Documento ufficiale probatorio conforme alla legge

- **Obbligatorietà:** La prima nota è un registro facoltativo e non regolamentato, mentre il libro giornale è obbligatorio per legge e regolamentato. Secondo l'articolo 2214 del Codice Civile, ogni imprenditore che esercita un'attività commerciale deve necessariamente tenere il libro giornale.
- **Formalità:** La prima nota è uno strumento informale, meno dettagliato e non ha validità legale, salvo casi eccezionali. Al contrario, il libro giornale richiede una registrazione formale e rigorosa, eseguita secondo precise norme contabili.
- **Utilizzo:** La prima nota viene impiegata per la gestione interna e quotidiana delle finanze aziendali. Il libro giornale rappresenta invece la sede della contabilità ufficiale dell'azienda.
- **Finalità:** La prima nota funge da strumento di controllo preliminare e serve a facilitare le successive registrazioni ufficiali. Il libro giornale è il documento che registra tutte le operazioni in modo sistematico e conforme alle leggi.

In sintesi, la prima nota è un supporto preliminare che agevola la redazione dei libri obbligatori, come il libro giornale e il libro mastro, aiutando a ridurre al minimo gli errori contabili

6. Gestione Documentale e Rapporto con il Commercialista

Per consentire al consulente la chiusura del periodo di rendicontazione e l'integrazione delle operazioni di gestione, è necessario predisporre un pacchetto documentale organizzato.

Checklist per la consegna periodica:

- Elenco fatture emesse: Ordinate cronologicamente per data di emissione.
- Elenco fatture di acquisto: Ricevute e ordinate per data di ricezione.
- Documenti accessori: Buste paga, ricevute, quietanze di pagamento ed estratti conto bancari completi (organizzati per data).
- Registro della prima nota: Il riepilogo sistematico di tutti i movimenti del periodo.

Dott.ssa Alessandra Mineo

FISCALITÀ D'IMPRESA E NOVITÀ IRES/IRPEF

Dividendi e plusvalenze: dopo soli tre mesi tornano le vecchie regole

Con il Decreto Fiscale n. 38 del 27 marzo 2026 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica", viene abrogata la stretta sui dividendi e plusvalenze introdotta con la Legge di Bilancio n.199/2025.

Le nuove regole interessavano gli artt. 59 e 89 del Tuir e quindi i dividendi relativamente a:

- società di persone commerciali (art. 59);
- persone fisiche in possesso di partecipazioni dalle quali derivano i dividendi in regime di impresa (art.59);
- società di capitali e gli enti commerciali (art. 89).

La Manovra di fine anno aveva introdotto una normativa, decisamente stringente, sui dividendi e plusvalenze anche per quelli in regime PEX, vincolando la tassazione al 5% per i soggetti IRES (49,72% per le società di persone, 58,14% per i soggetti IRPEF) ad almeno una delle due seguenti condizioni:

- Partecipazione diretta al capitale non inferiore al 5%, il vincolo doveva tener conto anche delle partecipazioni detenute all'interno di uno stesso Gruppo, applicando il meccanismo della demoltiplicazione della catena di controllo;
- Costo fiscale della partecipazione non inferiore

A cura della
Dottoressa



Silvia Leopardi
Dottore commercialista,
Revisore legale

ad euro 500.000.

In assenza di uno dei due requisiti, dividendi e plusvalenze avrebbero perso il beneficio dell'esenzione, essendo così assoggettati a tassazione piena.

In sostanza venivano penalizzati i piccoli investitori e le holding di famiglia che avrebbero avuto un prelievo fiscale maggiore.

Anche Assoholding, con la Circolare n. 1 del 2026, ha evidenziato le criticità della normativa che destava non poche preoccupazioni.

Necessario, dunque, un intervento del legislatore che non si è fatto attendere. L'art. 11 del DL n. 38 del 27 marzo 2026 ha ripristinato quanto previsto prima dell'approvazione della Legge di Bilancio 199/2025. L'abrogazione opera retroattivamente dall' 1° Gennaio 2026 azzerando completamente gli effetti della Manovra di fine anno. Infatti, se per dividendi distribuiti e deliberati come per le plusvalenze PEX realizzate nei primi tre mesi del 2026, gli effetti si sarebbero presentati nel Modello Redditi 2027; il primo effetto immediato del dietrofront riguarda il venir meno dell'obbligo di ricalcolo dell'acconto 2026 di cui all'art. 1 comma 54 della Legge 199/2025, in cui si prevedeva la rideterminazione dell'imposta storica del 2025 ipotizzando, solo per questo fine, che quanto introdotto in materia di dividendi e plusvalenze fosse già in vigore, pertanto riguardo solo questo aspetto, la determinazione degli acconti con il metodo storico seguirà le regole ordinarie.

Dott.ssa Silvia Leopardi

PEX e costo della partecipazione: l'irrilevanza dei versamenti "condizionati" se manca la delibera

L'ordinanza n. 9629/2026 della Suprema Corte chiarisce che i versamenti in conto futuro aumento di capitale non incrementano il valore fiscale della partecipazione se l'aumento non viene deliberato nei termini: una decisione che impatta direttamente sul calcolo della plusvalenza esente.

Il contesto: il calcolo della plusvalenza e il regime PEX

Nel sistema del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), la determinazione della plusvalenza da cessione di partecipazioni in regime di *participation exemption* (PEX) rappresenta un momento cruciale per la fiscalità d'impresa. Come noto, l'articolo 87 del TUIR consente di beneficiare di un'esenzione del 95% sulla plusvalenza, a patto che sussistano specifici requisiti (possesso ininterrotto, classificazione nelle immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale e commercialità della partecipata).

La plusvalenza si ottiene per differenza tra il corrispettivo pattuito e il costo fiscale della partecipazione. Proprio sulla determinazione di quest'ultimo si è innestato il recente intervento della Cassazione. Di norma, il costo è rappresentato dal prezzo di acquisto, incrementato dai versamenti a titolo patrimoniale e dalle rinunce ai crediti effettuate dai soci (art. 94, comma 6 del TUIR). Ma cosa accade se tali versamenti sono legati a un aumento di capitale che non vede mai la luce?

Il caso di specie: la rinuncia al credito "in sospeso"

La vicenda giunta all'esame degli Ermellini riguardava una società, la X Srl, che aveva

A cura della
Dottorssa



Elisa Ferrara
Dottore commercialista

deciso di ricapitalizzare una propria partecipata (Y Spa) attraverso la rinuncia a un credito di 9,5 milioni di euro. Tale operazione era tuttavia condizionata: l'aumento di capitale avrebbe dovuto essere deliberato entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008.

Nonostante il termine fosse decorso senza che la partecipata deliberasse alcunché, la società cedente aveva mantenuto iscritto in bilancio il maggior valore della partecipazione, includendovi i 9,5 milioni della rinuncia. Al momento della successiva cessione della quota nel 2009, questo valore "gonfiato" aveva permesso di esporre una plusvalenza minima. L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia contestato tale impostazione, ritenendo che quel versamento non potesse incrementare il costo fiscale della partecipazione.

La decisione della Suprema Corte: natura "potenziale" e obbligo di restituzione

Con l'ordinanza n. 9629/2026, la Cassazione ha accolto la tesi erariale, ribadendo un orientamento ormai consolidato sulla natura dei versamenti dei soci.

Il punto centrale risiede nella distinzione tra versamenti a fondo perduto (definitivamente acquisiti al patrimonio sociale) e versamenti in conto futuro aumento di capitale. Questi ultimi sono caratterizzati da un preciso "vincolo di destinazione": sono somme erogate in vista di una specifica sottoscrizione futura.

Secondo i giudici di legittimità:

- Se la delibera di aumento di capitale non interviene entro il termine stabilito, viene meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale.
- In tale scenario, l'erogazione si configura come un "aumento di capitale potenziale" che non è mai divenuto effettivo.
- Sorge quindi in capo alla società l'obbligo di restituire le somme al socio (configurandosi come ripetizione dell'indebito), e specularmente il socio matura un credito verso la società.

Di conseguenza, quella somma non può essere considerata parte integrante del costo fiscale della partecipazione, poiché non è mai "uscita" definitivamente dal patrimonio del socio per confluire nel capitale della partecipata.

Le conseguenze pratiche per i contribuenti

L'impatto fiscale di questo principio è rilevante. Nel caso analizzato, l'esclusione dei 9,5 milioni dal costo fiscale ha comportato un drastico aumento della plusvalenza tassabile (seppur nei limiti del 5% previsto dal regime PEX).

L'ordinanza suggerisce estrema cautela nella gestione delle operazioni di ricapitalizzazione. Per far sì che un versamento o una rinuncia a un credito incrementino validamente il costo fiscale, è necessario che l'apporto sia definitivo o che le condizioni previste per l'aumento di capitale siano effettivamente verificate. In caso contrario, ai fini fiscali, quel valore resta un semplice credito del socio, irrilevante per la determinazione della plusvalenza da cessione.

Tale impostazione, conclude l'ordinanza, non è limitata ai soli casi di PEX, ma risulta applicabile a qualsiasi cessione di partecipazione, anche integralmente imponibile.

Dott.ssa Elisa Ferrara

Il Regime del margine

Il regime del margine è un regime fiscale speciale dell'IVA applicato al commercio di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Il suo scopo principale è evitare una doppia imposizione fiscale. Questo accade quando un bene, già uscito dal circuito commerciale privato senza detrazione dell'IVA, viene riacquistato e rivenduto da un commerciante.

A differenza del regime IVA ordinario, l'imposta non si applica sull'intero prezzo di vendita, ma solo sulla differenza (il "margine") tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto iniziale, aumentato delle eventuali spese di riparazione o accessorie.

Metodi di calcolo del margine

A seconda della tipologia di beni e dell'attività esercitata, il legislatore italiano prevede tre distinti metodi per calcolare la base imponibile:

- **Metodo analitico:** Il calcolo del margine viene effettuato in modo specifico per ogni singola transazione e per ciascun bene venduto. L'IVA si scorpora direttamente dal margine positivo ottenuto tra la singola vendita e il rispettivo acquisto. Se il margine è negativo, non è dovuta alcuna imposta.
- **Metodo globale:** Il calcolo si applica a masse di beni e viene calcolato su base periodica (mensile o trimestrale). Si sottrae l'ammontare complessivo degli acquisti di quel periodo dall'ammontare complessivo delle vendite effettuate. È tipico di attività con frequenti scambi di modesto valore, come i commercianti di veicoli usati o di abbigliamento di seconda mano.
- **Metodo forfettario:** Utilizzato nei casi in cui è oggettivamente impossibile o estremamente difficile stabilire il prezzo di acquisto originario del bene. In questo scenario, il margine lordo si determina applicando una

A cura della
Dottoressa



Alessandra Mineo
Dottore commercialista

percentuale fissa e stabilita dalla legge sul prezzo totale di vendita (ad esempio per oggetti d'arte o reperti archeologici)

Come funziona lo scorporo IVA ed esempio pratico

In fattura il rivenditore non espone mai l'IVA separatamente al cliente. L'imposta viene calcolata "a valle" dal commerciante scorporandola dal margine lordo realizzato.

Se acquisti un oggetto usato a 100 € da un privato e lo rivendi a 150 €:

- 1. Il margine lordo guadagnato è di 50 €.
- 2. Supponendo un'aliquota ordinaria al 22%, l'IVA si scorpora con la formula: $\text{Margine} \times 100 / 122$
- 3. L'imponibile effettivo su cui versare la tassa sarà quindi di 40,98 €, mentre l'IVA da liquidare allo Stato sarà pari a 9,02 €

Obblighi di fatturazione

Nelle fatture elettroniche emesse sotto questo regime speciale, l'operazione deve obbligatoriamente recare una specifica annotazione di non evidenza dell'imposta. Nel tracciato XML della fatturazione elettronica va inserito il codice natura N5 (Regime del margine / IVA non esposta in fattura). Inoltre, è necessaria l'indicazione normativa esplicita (es. "Regime del margine - DL 41/1995").

Dott.ssa Alessandra Mineo

Compensi agli amministratori: profili civilistici, fiscali e criticità operative

La disciplina dei compensi agli amministratori continua a rappresentare uno dei temi più delicati nella gestione fiscale e societaria delle imprese, soprattutto nelle società a ristretta base partecipativa dove il rapporto tra socio e amministratore tende spesso a sovrapporsi.

La corretta gestione del compenso richiede infatti attenzione non soltanto sotto il profilo tributario, ma anche civilistico e documentale, considerato che gran parte delle contestazioni dell'Amministrazione finanziaria derivano proprio da errori formali o da una gestione poco strutturata della documentazione societaria.

Dal punto di vista civilistico, il riferimento normativo principale è rappresentato dall'art. 2389 c.c., secondo cui il compenso degli amministratori deve essere stabilito:

- all'atto della nomina;
- oppure mediante apposita delibera assembleare.

Nelle S.r.l., pur in assenza di una disposizione perfettamente speculare a quella prevista per le S.p.A., si ritiene comunque necessario che il compenso sia preventivamente determinato dai soci, salvo diversa previsione statutaria.

La formalizzazione del compenso assume un ruolo centrale anche ai fini fiscali.

La Corte di Cassazione, infatti, con diverse pronunce tra cui Cass. n. 17673/2013 e Cass. n. 21953/2015, ha chiarito che la semplice contabilizzazione del costo non è sufficiente a legittimarne la deduzione, essendo necessaria

A cura della
Dottoressa



Valeria Pantalone
Dottore in Economia

una preventiva attribuzione formalizzata mediante delibera.

Sul piano tributario, l'art. 95 comma 5 del TUIR prevede che:

“I compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti”.

Si tratta di una deroga al principio generale di competenza, poiché il costo diventa fiscalmente deducibile esclusivamente al momento del pagamento.

Pertanto:

- il compenso deliberato ma non pagato non è deducibile;
- rileva esclusivamente l'effettiva corresponsione della somma.

Particolare attenzione deve essere posta al principio della cosiddetta “cassa allargata”, disciplinato dall'art. 51 del TUIR.

Infatti, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo si considerano fiscalmente deducibili nell'esercizio precedente, purché riferiti a prestazioni svolte in tale annualità.

Il principio di cassa allargata non è invece applicabile al lavoratore autonomo (in possesso di partita IVA) che svolge anche mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria attività, ossia per le quali sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l'attività di lavoro autonomo esercitata.

Tenendo presente quanto sopra, il reddito 2025 dell'amministratore professionista è determinato sulla base di quanto effettivamente incassato nell'esercizio 2025 e rappresenta allo stesso tempo un costo deducibile per la società.

Dal punto di vista operativo, tale previsione rappresenta uno strumento estremamente utile nella pianificazione fiscale di fine esercizio.

Uno dei temi maggiormente attenzionati dall'Agenzia delle Entrate riguarda inoltre la congruità del compenso amministratore.

Nelle società a base familiare, infatti, compensi particolarmente elevati potrebbero essere contestati sotto il profilo dell'inerenza o dell'antieconomicità.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'Amministrazione finanziaria non può sostituirsi all'imprenditore nelle valutazioni economiche dell'impresa, salvo casi di manifesta irragionevolezza.

Sul punto rilevano, tra le altre:

- Cass. n. 24957/2010;
- Cass. n. 32280/2018.

Particolare rilevanza assume anche il trattamento di fine mandato dell'amministratore (TFM), frequentemente utilizzato quale strumento di pianificazione fiscale e patrimoniale.

Affinché gli accantonamenti risultino fiscalmente deducibili per competenza ai sensi dell'art. 105 TUIR, è necessario che:

- il diritto al TFM risulti da atto avente data certa;
- tale atto sia anteriore all'inizio del rapporto.

In assenza di tali requisiti, il rischio è quello di vedersi contestare integralmente la deducibilità del costo.

La Cassazione, con sentenza n. 26431/2018, ha confermato l'importanza della preventiva formalizzazione del trattamento.

Ulteriore aspetto delicato riguarda la contribuzione previdenziale del socio amministratore.

Occorre infatti distinguere:

- l'amministratore puro, soggetto generalmente alla Gestione Separata INPS;
- Il socio amministratore operativo, per il quale può configurarsi la doppia contribuzione tra Gestione commercianti/artigiani e Gestione Separata.

Tema che continua ancora oggi a generare numerosi contenziosi previdenziali.

Nella pratica professionale quotidiana, le maggiori criticità derivano spesso non tanto dall'ammontare del compenso, quanto piuttosto dall'assenza di una corretta gestione documentale.

Per tale motivo è fondamentale predisporre:

- verbale assembleare di attribuzione del compenso;
- corretta contabilizzazione;

- documentazione dei pagamenti;
- eventuale delibera TFM con data certa;
- gestione coerente degli aspetti fiscali e previdenziali.

Conclusioni

Il compenso amministratore rappresenta uno strumento centrale nella gestione fiscale e finanziaria delle società.

Proprio per questo motivo richiede particolare attenzione sia sotto il profilo formale sia sostanziale.

Una corretta pianificazione e documentazione consente infatti di:

- evitare contestazioni fiscali;
- garantire la deducibilità del costo;
- mantenere coerenza tra gestione societaria, fiscale e previdenziale.

In un contesto di crescente attenzione dell'Amministrazione finanziaria verso le società a ristretta base partecipativa, il ruolo del professionista assume oggi un'importanza sempre più strategica nella prevenzione del rischio fiscale e societario.

Dott.ssa Valeria Pantalone

Il Trattamento di Fine Mandato degli Amministratori: Profili di Deducibilità Fiscale e Gestione del Rapporto in Corso

Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) degli amministratori costituisce un istituto di consolidata applicazione nella prassi societaria, volto a riconoscere all'organo amministrativo una componente di remunerazione differita al momento della cessazione dell'incarico. Sotto il profilo fiscale, la disciplina del TFM è stata a lungo oggetto di dibattito, in particolare con riferimento alla deducibilità per competenza degli accantonamenti annualmente stanziati dalla società. La questione assume rilevante interesse sul piano della pianificazione fiscale, poiché la deduzione per competenza consente di anticipare il beneficio fiscale rispetto al criterio della cassa, che differisce la deducibilità del costo al periodo d'imposta in cui l'indennità viene effettivamente corrisposta.

L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che gli accantonamenti al TFM siano deducibili secondo il principio di competenza esclusivamente qualora il relativo diritto sia stato validamente costituito prima dell'inizio del mandato e risulti da un atto munito di data certa. È altresì necessario che tale atto determini l'ammontare dell'indennità oppure contenga criteri idonei a renderne oggettivamente determinabile l'importo. In difetto di tali presupposti, gli accantonamenti effettuati nei singoli esercizi restano fiscalmente irrilevanti e il relativo costo diviene deducibile soltanto al momento dell'effettiva corresponsione dell'indennità all'amministratore (tra le più recenti, Cass. nn. 18026/2025 e 16352/2025).

Qualora la decisione di attribuire il TFM venga

**A cura della
Dottoressa**



Mariana Visan
Dottore commercialista,
Revisore legale

assunta quando l'amministratore è già in carica e l'assemblea si limiti a deliberarne il riconoscimento, i relativi accantonamenti non possono beneficiare della deduzione per competenza. Ciò in quanto l'atto costitutivo del diritto all'indennità interviene successivamente all'inizio del rapporto di amministrazione.

Diversa è l'ipotesi in cui l'amministratore rassegni formalmente le proprie dimissioni e venga successivamente nominato per un nuovo mandato, con contestuale previsione del TFM. In tale circostanza, qualora l'accettazione del nuovo incarico intervenga successivamente alla conclusione dell'assemblea che ha deliberato l'indennità, la società può legittimamente beneficiare della deducibilità per competenza degli accantonamenti.

La legittimità di tale procedura, già sostenuta da parte della dottrina, ha trovato conferma nella sentenza n. 421/1/25 del 7 novembre 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona. I giudici hanno affermato che, ove l'amministratore sia già in carica, l'unica modalità per attribuirgli un TFM fruendo del regime di deducibilità previsto dall'art. 105 del TUIR consiste nella cessazione del rapporto in essere mediante formali dimissioni, salvo attendere la naturale scadenza del mandato.

Secondo la Corte, una diversa interpretazione determinerebbe un effetto irragionevole, poiché la società, per il solo fatto di essere amministrata sin dall'origine dal medesimo soggetto ovvero da una persona che abbia già ricoperto la carica, non potrebbe mai beneficiare della deduzione degli accantonamenti relativi a un TFM deliberato in un momento successivo.

Nel caso esaminato, l'Amministrazione finanziaria aveva richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 19445/2023, nella quale l'interruzione del rapporto di amministrazione era stata ritenuta meramente formale, in assenza di una reale soluzione di continuità tra il precedente e il nuovo incarico. Tuttavia, come evidenziato dai giudici veronesi, la fattispecie oggetto di tale precedente risultava diversa, poiché il diritto al TFM non era stato deliberato anteriormente alla nuova nomina. In quel caso, infatti, l'amministratore si era dimesso ed era stato immediatamente rinominato nella medesima assemblea, con contestuale attribuzione dell'indennità di fine mandato.

Ne consegue che, qualora le dimissioni dell'amministratore siano sorrette da ragioni economico-organizzative e la società proceda successivamente

al conferimento di un nuovo incarico prevedendo il TFM, l'accettazione della nomina dopo la chiusura dell'assemblea consente di soddisfare il requisito richiesto dall'art. 105 del TUIR ai fini della deducibilità degli accantonamenti. In termini analoghi si è espressa anche la Corte di Giustizia Tributaria della Toscana, Sezione II, con la sentenza n. 1079/1/23 del 31 ottobre 2023.

Dall'esame della giurisprudenza di merito emerge inoltre come tale impostazione sembri trovare riscontro anche presso alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate. Nella motivazione della sentenza n. 3835/16/25 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano del 3 ottobre 2025 si legge, infatti, che, secondo l'Ufficio, poiché la decisione di attribuire il TFM deve precedere l'inizio del rapporto di amministrazione, nel caso di amministratori già in carica è necessario interrompere il rapporto esistente mediante formali dimissioni, deliberare il diritto all'indennità e procedere successivamente al conferimento di un nuovo mandato.

Anche qualora risultino soddisfatte le condizioni richieste per la deducibilità degli accantonamenti al TFM, resta fermo il potere dell'Amministrazione finanziaria di verificare la congruità degli importi stanziati. La deduzione, infatti, presuppone il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle dimensioni dell'impresa e alla sua capacità economica. Sotto tale profilo, accantonamenti di ammontare manifestamente sproporzionato possono essere oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio.

Dott.ssa Mariana Visan

REGIMI AGEVOLATORI E PIANIFICAZIONE FISCALE

Internazionalizzazione e rischio fiscale: il confine sottile tra esterovestizione e disciplina CFC

Nei processi di espansione sui mercati esteri, la strutturazione di veicoli societari oltreconfine rappresenta una scelta strategica frequente per le imprese italiane. Tuttavia, la legittima proiezione internazionale deve fare i conti con i presidi che l'ordinamento nazionale e dell'Unione Europea pongono a tutela della base imponibile interna. Tra questi, due istituti condividono il medesimo obiettivo di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva, pur operando su piani giuridici e logici radicalmente diversi: l'esterovestizione e il regime delle società controllate estere, comunemente noto come disciplina CFC (Controlled Foreign Companies). La recente riforma della fiscalità internazionale ha ridefinito i contorni di entrambe le discipline, rendendo ancora più cruciale per professionisti e imprese la comprensione del loro esatto punto di intersezione.

L'esterovestizione si configura come un fenomeno di pura fittizietà giuridica o, in altri termini, come una questione di falsa nazionalità. Si verifica quando una società, pur avendo formalmente la propria sede legale in uno Stato estero, mantiene in Italia il suo reale centro

A cura della
Dottoressa



Maria Teresa Minervini
Dottore commercialista

decisionale e direttivo. In presenza di questa asimmetria, il Fisco opera una vera e propria riqualificazione d'ufficio: la forma giuridica estera viene disconosciuta e la società viene considerata a tutti gli effetti un soggetto passivo residente in Italia. La conseguenza immediata è l'obbligo di assoggettare a tassazione nel nostro Paese tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo, secondo il principio della tassazione globale.

La riforma fiscale ha profondamente rinnovato i criteri di collegamento della residenza delle società, eliminando i vecchi e ambigui riferimenti normativi e introducendo parametri più moderni e allineati agli standard internazionali. Il primo parametro è la sede di direzione effettiva, intesa come il luogo in cui vengono assunte in modo continuo e coordinato le decisioni strategiche apicali riguardanti la società nel suo complesso. Il secondo parametro è la gestione ordinaria in via principale, focalizzata invece sul luogo in cui si compiono concretamente gli atti di amministrazione corrente e quotidiana dell'attività. Se la direzione effettiva o la gestione ordinaria risiedono stabilmente nel territorio italiano, la veste estera decade e scatta la contestazione. Il presupposto cardine dell'esterovestizione è quindi la totale assenza di una sostanza economica oltre confine: la società esiste all'estero solo su carta, mentre la sua vera testa e il suo vero cuore pulsano in Italia.

La disciplina delle Controlled Foreign Companies si muove su un presupposto logico diametralmente opposto. In questo caso, la società estera controllata dal soggetto italiano è reale, validamente costituita e dotata di una propria effettiva struttura organizzativa all'estero, il che esclude l'esterovestizione. Tuttavia, il legislatore interviene per evitare che l'utilizzo di tale controllata diventi uno strumento per parcheggiare utili all'estero, differendone a tempo indeterminato la tassazione in Italia. Il meccanismo CFC prevede infatti che, al verificarsi di determinate condizioni di rischio, il reddito conseguito dalla società estera venga imputato per trasparenza al socio controllante italiano, in proporzione alla sua quota di partecipazione, venendo tassato direttamente in Italia con l'aliquota ordinaria.

Per stabilire se una controllata estera ricada nelle maglie della disciplina CFC, occorre effettuare una doppia verifica congiunta basata sul livello di tassazione effettiva e sulla natura dei proventi. Sotto il primo profilo, la società estera deve essere assoggetta a un prelievo fiscale inferiore alla

metà di quello a cui sarebbe stata sottoposta qualora fosse stata residente in Italia. Sotto il secondo profilo, oltre un terzo dei proventi realizzati dalla controllata deve essere classificato come reddito passivo, categoria che include dividendi, interessi, royalty, plusvalenze da partecipazioni o proventi derivanti da servizi infragruppo a basso valore aggiunto.

Anche qualora entrambi i requisiti fossero integrati, il contribuente italiano può disinnescare la tassazione per trasparenza dimostrando la cosiddetta esimente dell'autonoma sostanza economica. Si tratta della prova contraria per eccellenza: se il socio dimostra che la società controllata estera esercita un'attività economica effettiva mediante l'impiego reale di personale, attrezzature, attività e locali, la presunzione del Fisco decade e i redditi rimangono tassati esclusivamente all'estero.

Per lo studio professionale che assiste gruppi con proiezioni internazionali, la mappa del rischio richiede una precisa separazione sequenziale delle analisi, poiché i due istituti richiedono strategie difensive differenti. Nell'esteroinvestizione il focus è interamente sulla governance, e la difesa si costruisce documentando meticolosamente dove si riuniscono i consigli di amministrazione, dove risiedono i singoli amministratori e dove vengono effettivamente negoziati e firmati i contratti commerciali strategici. Nel test CFC, invece, la difesa si sposta sulla consistenza aziendale oltreconfine, e si vince mappando gli organigrammi locali, i contratti di locazione degli uffici esteri, il pagamento delle utenze e i piani industriali di sviluppo locale. In un'epoca caratterizzata da una trasparenza fiscale totale e dall'evoluzione degli algoritmi di controllo, la precostituzione di questa documentazione difensiva rappresenta l'unico strumento per mettere al sicuro le scelte di strutturazione societaria internazionale.

Dott.ssa Maria Teresa Minervini

Versamenti fiscali 2026: proroga dei termini prevista dal DL n. 89/2026

Il DL 22 maggio 2026 n. 89 ha introdotto, all'art. 6, una proroga dei termini di versamento relativi alle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i contribuenti soggetti agli ISA, includendo anche coloro che operano in regime forfetario e i cosiddetti "minimi".

La nuova scadenza è fissata al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Rimane comunque possibile effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi, quindi entro il 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,8%.

La proroga interessa i contribuenti che svolgono attività economiche per cui sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro. Il beneficio si estende anche ai soggetti esclusi dagli ISA per particolari condizioni, come l'inizio o la cessazione dell'attività, il non normale svolgimento dell'attività oppure la determinazione forfetaria del reddito.

Rientrano inoltre nella proroga:

- i contribuenti in regime forfetario;
- i soggetti che applicano il regime di vantaggio ("minimi");
- i soci o associati di società e imprese trasparenti che possiedono i requisiti previsti.

A cura della
Dottoressa



Mariana Visan
Dottore commercialista,
Revisore legale

Restano invece esclusi i contribuenti agricoli che producono esclusivamente redditi agrari.

Il differimento riguarda numerosi versamenti fiscali, tra cui:

- saldo 2025 e primo acconto 2026 di IRPEF, IRES e IRAP;
- addizionali regionali e comunali IRPEF;
- cedolare secca;
- imposte sostitutive dei regimi forfetari e dei contribuenti minimi;
- IVIE, IVAFE e imposta sulle crypto-attività;
- IVA collegata agli adeguamenti ISA.

La proroga coinvolge anche il saldo IVA 2025 non versato entro il 16 marzo 2026. In questo caso il pagamento potrà essere effettuato entro il 20 luglio applicando gli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza ordinaria, fino a un massimo complessivo dell'1,6%.

Lo slittamento dei termini si applica anche ai contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni previdenziali, nonché al diritto annuale camerale da versare al Registro delle Imprese.

Non possono invece beneficiare della proroga i soggetti IRES che, per effetto della data di approvazione del bilancio o della chiusura del periodo d'imposta, hanno già termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2026.

Dott.ssa Mariana Visan

L'iscrizione ipotecaria di Agenzia delle entrate-riscossione nei debiti erariali post-riscossione

L'**iscrizione ipotecaria**, disciplinata dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, è un atto cautelare, non esecutivo, emesso dall'Agente della Riscossione per garantire il recupero di crediti erariali (IRPEF, IVA, IRES) e previdenziali rimasti insoluti dopo la notifica della cartella di pagamento e degli ulteriori avvisi di legge.

L'iscrizione ipotecaria da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione è una misura cautelare attivabile su immobili solo se il debito complessivo supera i 20.000 euro, garantendo il recupero di crediti erariali e contributivi. A seguito di notifiche e un preavviso di 30 giorni, l'esattore può vincolare i beni, inclusa la prima casa (seppur non pignorabile se unica e di residenza), intervenendo per il doppio del credito.

Per tutelare il patrimonio del contribuente da azioni sproporzionate, la legge impone precisi limiti quantitativi ed economici all'azione di Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'esattore non può agire a propria discrezione, ma deve rispettare una soglia minima d'accesso: l'iscrizione ipotecaria è legittima solo se il debito complessivo iscritto a ruolo – calcolando non solo le imposte evase, ma anche le sanzioni e gli interessi accumulati – raggiunge o supera i 20.000 euro. Qualsiasi attivazione della procedura al di sotto di questo importo è da considerarsi radicalmente nulla.

Quando questa soglia viene superata, il vincolo non si limita al valore esatto del debito: per garantire una copertura totale del credito, l'ipoteca viene formalmente registrata per una cifra pari al doppio della somma dovuta. Dal

A cura del
Dott.



Roberto Margini
Dottore commercialista,
Revisore legale

punto di vista pratico, il gravame può estendersi a tutto il patrimonio immobiliare intestato al debitore, colpendo indifferentemente terreni e fabbricati, e includendo anche le semplici quote di comproprietà indivisa.

La legge stabilisce una netta separazione tra l'iscrizione di un'ipoteca e il successivo pignoramento, introducendo tutele specifiche per l'abitazione principale del contribuente. Agenzia delle Entrate-Riscossione ha infatti il potere di iscrivere un'ipoteca anche sulla prima casa, a patto che il debito complessivo superi i 20.000 euro. Tuttavia, questa iscrizione rimane una misura puramente cautelare: l'esattore non può procedere al pignoramento e alla vendita all'asta dell'immobile se questo risponde a quattro requisiti simultanei. Il bene deve essere l'unico immobile di proprietà del debitore, quest'ultimo deve risiedervi anagraficamente, l'immobile deve essere accatastato come civile abitazione e non deve appartenere alle categorie catastali di lusso come A/1, A/8 o A/9.

Nelle situazioni in cui il contribuente possiede altri immobili oltre alla prima casa, lo scenario cambia e l'espropriazione forzata diventa possibile, ma solo al rispetto di rigidi parametri economici e temporali. Il pignoramento può essere avviato esclusivamente se il debito complessivo supera i 120.000 euro e se il valore totale del patrimonio immobiliare del debitore è superiore a questa stessa cifra. Inoltre, l'Agente della Riscossione deve attendere che siano trascorsi almeno sei mesi dall'avvenuta iscrizione dell'ipoteca prima di poter avviare la vendita all'asta.

Il contribuente può neutralizzare l'ipoteca rateizzando il debito, riducendolo sotto la soglia tramite pagamenti parziali, o impugnando l'atto entro 60 giorni, verificando online eventuali vincoli tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate.

Quando l'Agenzia delle Entrate-Riscossione commette errori o viola le procedure, il contribuente ha il diritto di difendersi presentando un ricorso giudiziale. A seconda della natura del debito, l'atto va impugnato entro 60 giorni dalla notifica del preavviso o dalla scoperta del vizio: si ricorre alla Corte di Giustizia Tributaria per le imposte e le tasse, oppure al Tribunale del Lavoro se si tratta di contributi previdenziali o assistenziali. I motivi principali che rendono l'iscrizione ipotecaria illegittima e contestabile davanti al giudice sono essenzialmente tre:

1. Il primo e più frequente motivo riguarda l'omessa notifica del preavviso di iscrizione. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la fondamentale sentenza numero 19667 del 2014, ha stabilito che l'ipoteca registrata senza aver prima inviato al cittadino la comunicazione preventiva di 30 giorni è colpita da una nullità insanabile. Questo accade perché l'ente esattore viola il principio costituzionale del contraddittorio, privando il contribuente del tempo necessario per difendersi o pagare prima del blocco dei beni;
2. Un altro pilastro della difesa è la prescrizione dei crediti. Tra il momento in cui viene notificata la cartella di pagamento e l'invio del preavviso di ipoteca non deve decorrere un tempo superiore a quello stabilito dalla legge. Nello specifico, il diritto alla riscossione si prescrive in 5 anni per i tributi locali e per i contributi previdenziali di INPS e INAIL, mentre il termine sale a 10 anni per le principali imposte erariali come l'IRPEF, l'IRES e l'IVA. Se l'ente esattore lascia scadere questi termini senza inviare atti interruttivi, il debito si estingue e l'ipoteca non può più essere iscritta;
3. Infine, l'atto è nullo in caso di violazione della soglia minima dei 20.000 euro. Questo vizio si verifica quando l'ente effettua un calcolo errato del debito reale inserendo nel conteggio somme non dovute. Può succedere, ad esempio, che l'agente della riscossione ignori sgravi già concessi, non consideri sospensioni decise da un giudice o non scali pagamenti parziali già effettuati dal contribuente, gonfiando artificialmente la cifra oltre il limite di legge.

Dott. Roberto Margini

Il contrasto alle frodi fiscali: la chiusura d'ufficio delle partite IVA a rischio elevato

Nel precedente approfondimento abbiamo analizzato come l'Amministrazione Finanziaria intervenga sulle posizioni "silenti" per ragioni di allineamento statistico e anagrafico. Esiste però un versante opposto del monitoraggio d'ufficio, dove la chiusura della partita IVA non è un atto di ordinaria gestione burocratica, ma un vero e proprio intervento d'urgenza. Parliamo dei provvedimenti di cessazione coattiva per rischio frode, mirati a sradicare sul nascere le cosiddette strutture "apri e chiudi", create al solo scopo di evadere l'IVA e i contributi previdenziali.

Il quadro normativo di riferimento ha subito un netto inasprimento a opera della Legge di Bilancio 2023, che ha introdotto i commi 15-bis.1 e 15-bis.2 all'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972. Questa riforma ha conferito all'Agenzia delle Entrate poteri incisivi di controllo preventivo e repressivo, basati su un'analisi del rischio evoluta e supportata dall'intelligenza artificiale e dall'incrocio delle banche dati.

L'attivazione della procedura repressiva non nasce da una verifica casuale, ma è il prodotto di sofisticati algoritmi di *data mining* dell'Anagrafe Tributaria. L'Agenzia delle Entrate incrocia in tempo reale i dati della fatturazione elettronica con i profili finanziari e anagrafici dei contribuenti.

I fattori che fanno scattare i *alert* di rischio si dividono principalmente in tre categorie:

- **Incoerenza del profilo soggettivo:** Il titolare o il rappresentante legale risulta essere un prestanome ("testa di legno"), privo di competenze nel settore o con un passato di ripetuti fallimenti e pendenze tributarie.

A cura della
Dottoressa



Maria Teresa Minervini
Dottore commercialista

- **Inconsistenza logistica:** L'attività dichiara volumi d'affari imponenti ma è priva di una reale struttura organizzativa (mancanza di sedi operative fisiche, assenza di dipendenti, nessun acquisto di beni strumentali).
- **Anomalie nei flussi di fatturazione:** Emissione massiccia di fatture a ridosso dell'apertura della partita IVA, spesso concentrate verso un ristretto gruppo di clienti, senza che a ciò corrisponda alcun versamento delle imposte dovute.

Quando una posizione manifesta questi indici di anomalia, l'Ufficio non si limita a inviare una comunicazione ordinaria. Il contribuente viene formalmente invitato a comparire di persona per esibire i registri contabili e dimostrare l'effettiva sussistenza dell'attività.

In questa fase, l'onere della prova è ribaltato: spetta al soggetto dimostrare che la propria struttura è reale e operativa. Se il contribuente non si presenta all'invito o se la documentazione esibita viene ritenuta insufficiente a giustificare la regolarità delle operazioni, l'Agenzia delle Entrate emana un provvedimento di cessazione con efficacia immediata, escludendo la partita IVA dal circuito delle transazioni commerciali.

A differenza della chiusura per inattività (che il Decreto Adempimenti 2024 ha privato di risvolti punitivi), la cessazione per rischio fiscale comporta un regime sanzionatorio e riabilitativo estremamente penalizzante:

- **La sanzione pecuniaria:** Viene irrogata una sanzione amministrativa fissa pari a **3.000 euro**, sulla quale non è possibile applicare le riduzioni tipiche del ravvedimento operoso.
- **Il vincolo della fideiussione:** Per lo stesso soggetto (sia come ditta individuale che come amministratore di una nuova società) non è possibile riaprire una nuova partita IVA nel medesimo settore se non previo rilascio di una **fideiussione bancaria o assicurativa** a favore dello Stato.
- **Importo e durata della garanzia:** La polizza fideiussoria deve coprire un periodo di **tre anni** e avere un importo minimo di **50.000 euro** (fatta salva la facoltà dell'Ufficio di richiedere cifre superiori in base ai volumi di rischio stimati), vincolando di fatto la liquidità dell'imprenditore.

La severità delle misure introdotte per le partite IVA a rischio frode dimostra come il confine tra semplificazione burocratica e repressione degli illeciti si sia fatto estremamente sottile. Se da un lato lo smantellamento delle "società cartiere" è un atto dovuto a tutela della libera concorrenza e dell'Erario, dall'altro l'automatizzazione dei controlli rischia di creare pericolosi cortocircuiti per chi fa impresa in modo legittimo ma non convenzionale. In questo rinnovato contesto, la conformità fiscale non è più un mero costo amministrativo, ma un asset strategico fondamentale: un'attività economica, per sopravvivere e prosperare, non deve solo essere reale, ma deve essere costantemente in grado di dimostrarlo ai sistemi predittivi del Fisco.

Dott.ssa Maria Teresa Minervini

Al via la rottamazione quinquies per gli enti territoriali

La definizione agevolata dei tributi locali introdotta dall'articolo 10-quinquies del DL 38/2026 amplia significativamente il perimetro applicativo della Rottamazione-quinquies, estendendo agli enti territoriali uno strumento già previsto dalla Legge di Bilancio 2026 per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La novità assume particolare rilevanza per professionisti e consulenti fiscali, chiamati a valutare non solo la convenienza dell'istituto per i contribuenti, ma anche gli effetti operativi e contabili derivanti dalle scelte che saranno adottate da Comuni, Province e Regioni. L'intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di revisione del sistema della riscossione, volto a favorire il recupero di crediti spesso caratterizzati da elevata anzianità e scarsa probabilità di incasso. In tale prospettiva, il legislatore ha costruito un meccanismo che mira a contemperare l'esigenza degli enti di recuperare risorse finanziarie con quella dei contribuenti di definire le proprie posizioni debitorie attraverso un significativo alleggerimento degli oneri accessori.

La disciplina si sviluppa lungo un doppio binario normativo. Da un lato, i commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della Legge n. 199/2025 disciplinano la Rottamazione-quinquies dei carichi erariali; dall'altro, l'articolo 10-quinquies del DL 38/2026 attribuisce agli enti territoriali la facoltà di estendere il beneficio alle proprie entrate affidate all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La formulazione della norma conferma la volontà del legislatore di mantenere fermo il principio di autonomia finanziaria degli enti locali, subordinando l'applicazione della misura a una specifica scelta regolamentare.

A cura della
Dottoressa



Michela Ferrante
Dottore commercialista

Proprio quest'ultimo aspetto rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse. Diversamente dalla definizione agevolata dei carichi erariali, l'estensione ai tributi locali non opera automaticamente. L'articolo 10-quinquies demanda infatti agli enti creditori la decisione di aderire alla sanatoria mediante l'adozione di un'apposita delibera regolamentare, espressione della potestà riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. Ne consegue che la concreta applicabilità della misura varierà da territorio a territorio, imponendo ai professionisti una preventiva verifica delle determinazioni assunte dai singoli enti prima di valutare l'accesso alla procedura da parte dei contribuenti assistiti.

Sul piano sostanziale, la definizione agevolata consente di estinguere il debito versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, le spese di notifica e gli eventuali costi delle procedure esecutive. Vengono invece integralmente stralciate le sanzioni amministrative, gli interessi, compresi quelli di mora, e gli oneri della riscossione. Il beneficio può risultare particolarmente significativo per posizioni debitorie risalenti nel tempo, nelle quali le componenti accessorie hanno progressivamente incrementato l'importo complessivo richiesto al contribuente.

L'ambito applicativo della misura è piuttosto ampio e comprende, in linea generale, tutte le entrate degli enti locali affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sul versante tributario rientrano certamente IMU e TARI, nonché il Canone unico patrimoniale, la cui natura tributaria è stata progressivamente valorizzata anche dalla giurisprudenza più recente. Possono inoltre essere ricomprese diverse entrate di natura patrimoniale, quali i corrispettivi per servizi scolastici, le tariffe comunali e altre somme derivanti dall'attività istituzionale degli enti. Anche il TEFA può beneficiare indirettamente della definizione qualora sia incluso negli atti di accertamento relativi alla TARI successivamente affidati alla riscossione.

Non mancano, tuttavia, alcune importanti esclusioni. Per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada continua ad applicarsi il regime già previsto nelle precedenti definizioni agevolate: la sanzione principale resta integralmente dovuta, mentre vengono eliminate esclusivamente le maggiorazioni, gli interessi e gli ulteriori oneri accessori. Sono inoltre escluse le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, nonché i crediti relativi all'addizionale IRPEF, che non

assumono la natura di autonomi carichi affidati alla riscossione locale e continuano a seguire le regole proprie del tributo erariale di riferimento.

Per gli enti locali la decisione di aderire alla Rottamazione-quinquies richiede un'attenta valutazione degli effetti sui propri equilibri finanziari. Appare opportuno che la scelta sia supportata da un'analisi dei carichi interessati, della loro effettiva recuperabilità e del livello di svalutazione già effettuato attraverso il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Sotto questo profilo, la definizione agevolata può rappresentare uno strumento di efficientamento della gestione dei residui attivi, favorendo l'incasso di crediti che, in molti casi, presentano prospettive di recupero estremamente ridotte.

Le indicazioni fornite dall'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) evidenziano proprio la necessità di una valutazione preventiva degli impatti sul bilancio, soprattutto in relazione alla consistenza dei crediti interessati e alla capacità dell'ente di assorbire gli effetti derivanti dall'abbattimento delle componenti accessorie. Non a caso, l'istituto ha predisposto uno schema di delibera destinato ad agevolare gli enti nell'adozione del provvedimento richiesto dalla norma.

Dal punto di vista operativo, la procedura di adesione ricalca in larga misura quella prevista per la definizione agevolata dei carichi erariali. Il contribuente dovrà presentare una specifica dichiarazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo modalità esclusivamente telematiche, indicando i carichi che intende definire e l'eventuale scelta per il pagamento rateale. La dichiarazione assume una rilevanza che va oltre il mero adempimento procedurale, poiché costituisce una formale ricognizione del debito e produce effetti anche in relazione ai termini di prescrizione.

Particolare attenzione merita la gestione del contenzioso. In presenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi inclusi nella definizione, il debitore è tenuto a dichiararne l'esistenza e ad assumere l'impegno alla rinuncia. La procedura determina la sospensione dei giudizi fino al perfezionamento della definizione, che si realizza con il versamento della prima rata o dell'importo dovuto in unica soluzione. Solo a quel punto interviene l'estinzione del contenzioso con conseguente cessazione della materia del contendere.

Come per la Rottamazione Quinquies sui tributi erariali, anche in questo caso il legislatore ha previsto la possibilità di versare quanto dovuto in un'unica soluzione oppure mediante un piano di rateazione fino a un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali. Sulle rate successive alla prima verranno applicati interessi nella misura del 3% annuo. Anche in questo caso resta fondamentale il rispetto delle scadenze previste dalla normativa. L'articolo 1, comma 95, della Legge n. 199/2025 disciplina infatti le ipotesi di decadenza dal beneficio, prevedendo la perdita degli effetti della definizione in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento secondo le modalità stabilite dalla legge. In tali circostanze riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi affidati alla riscossione e i versamenti eventualmente effettuati restano acquisiti a titolo di acconto sul debito residuo. La modifica introdotta in sede di conversione del DL 38/2026 ha tuttavia previsto una limitata clausola di salvaguardia, consentendo il mantenimento dei benefici in caso di versamento effettuato entro cinque giorni dalla scadenza dell'unica rata o dell'ultima rata del piano.

Ad ogni modo, l'effettiva operatività dell'istituto resta subordinata all'adesione dei singoli enti locali mediante apposita deliberazione. Solo a seguito di tale passaggio sarà possibile individuare con precisione i carichi che potranno beneficiare della definizione agevolata e le relative modalità.

Per quanto concerne le tempistiche, il termine attualmente previsto per l'adesione degli enti locali alla misura è fissato al 31 luglio 2026. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà procedere all'elaborazione delle posizioni interessate e alla predisposizione dei relativi prospetti riepilogativi, analogamente a quanto avvenuto per le precedenti edizioni della rottamazione. Alla luce del cronoprogramma oggi delineato, è ragionevole ipotizzare che tali prospetti possano essere resi disponibili tra la seconda metà di settembre e la prima metà di ottobre 2026. Solo dopo tale fase potrà essere aperta la procedura telematica per la presentazione delle domande di adesione da parte dei contribuenti. In assenza di ulteriori interventi normativi, la finestra temporale per la trasmissione delle istanze potrebbe collocarsi tra ottobre e dicembre 2026, consentendo ai contribuenti interessati di verificare preventivamente la propria posizione e valutare la convenienza dell'accesso alla definizione agevolata.

Resta comunque opportuno attendere le istruzioni operative e il calendario definitivo che saranno pubblicati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, considerato che eventuali proroghe o modifiche procedurali potrebbero incidere sia sulla data di disponibilità dei prospetti sia sui termini per la presentazione delle domande.

Dott.ssa Michela Ferrante

Il trattamento IMU sui beni merce, beni patrimonio e beni strumentali

Gli immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita) godono dell'esenzione totale dall'IMU. L'agevolazione è condizionata al fatto che gli immobili non siano locati e richiede la presentazione della dichiarazione IMU al Comune entro i termini stabiliti per confermare il possesso dei requisiti.

Requisiti fondamentali per l'esenzione

L'esenzione si applica a condizione che sussistano tre requisiti rigorosi:

- **Costruzione diretta:** L'immobile deve essere effettivamente costruito (o ristrutturato tramite interventi di nuova costruzione) dall'impresa costruttrice. Sono esclusi dall'esenzione i fabbricati semplicemente acquistati dall'impresa e poi rivenduti.
- **Destinazione alla vendita:** I beni devono essere rimasti invenduti e destinati permanentemente alla vendita.
- **Non locazione:** L'immobile non deve essere locato, nemmeno per brevi periodi o in via transitoria. La locazione, anche temporanea, comporta la perdita dell'esenzione per l'intero anno d'imposta.

L'obbligo dichiarativo

Per poter beneficiare dell'esenzione, l'impresa ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU (di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo).

La dichiarazione per gli immobili merce ha valenza annuale: deve essere presentata per ogni periodo d'imposta in cui si vuole mantenere il beneficio. Attenzione: la mancata presentazione della dichiarazione comporta la decadenza dall'agevolazione e l'applicazione di

A cura del
Dott.



Roberto Margini
Dottore commercialista,
Revisore legale

sanzioni.

Gli immobili patrimonio delle imprese e delle società (disciplinati dall'art. 90 del TUIR) sono soggetti al pagamento integrale dell'IMU, senza alcuna esenzione, e l'imposta versata è totalmente indeducibile dalle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e dall'IRAP.

A differenza degli immobili merce, questa categoria subisce il trattamento fiscale più rigido in assoluto.

Definizione di immobile patrimonio

Si definiscono "immobili patrimonio" tutti quei fabbricati che possiedono i seguenti requisiti:

- **Natura residuale:** Non sono immobili strumentali (cioè non sono usati direttamente per l'attività aziendale, come uffici, capannoni o negozi).
- **Non sono immobili merce:** Non sono stati costruiti o acquistati per essere rivenduti dall'impresa.
- **Finalità di investimento:** Sono tipicamente immobili a destinazione abitativa (categoria catastale A, escluso A/10) acquistati dalla società per investire la liquidità, accumulare patrimonio o generare rendite tramite la locazione a terzi.

Il trattamento degli immobili patrimonio colpisce duramente le società immobiliari di gestione (le imprese il cui scopo è affittare appartamenti). Per queste realtà:

1. Gli appartamenti concessi in locazione a terzi rimangono classificati come immobili patrimonio.
2. L'IMU rappresenta un puro **costo sommerso**, poiché non riduce le tasse (IRES) sui canoni di locazione incassati.
3. L'unica eccezione riguarda gli immobili commerciali (es. uffici A/10, negozi C/1, capannoni D) che, se locati da una società di gestione, mantengono la qualifica di *immobili strumentali per natura*, permettendo la deducibilità dell'IMU al 100%.

Oltre ai beni merce e ai beni patrimonio, l'IMU grava principalmente sui beni immobili strumentali, sui terreni edificabili e sui terreni agricoli, oltre che sugli immobili dei privati come le seconde case e le abitazioni di lusso.

Nelle imprese, la classificazione dei beni immobili si completa infatti con una terza categoria fondamentale.

Gli immobili strumentali delle imprese sono i fabbricati utilizzati dall'azienda esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa. A differenza degli immobili patrimonio, l'IMU versata su questi beni è deducibile al 100% ai fini IRES/IRPEF (resta indeducibile ai fini IRAP). Si dividono in due sottocategorie:

- Strumentali per destinazione: immobili che, indipendentemente dalla categoria catastale, sono utilizzati direttamente ed esclusivamente dall'impresa per la propria attività (es. un appartamento di categoria A/2 usato tassativamente come ufficio della società).
- Strumentali per natura: immobili che per le loro caratteristiche non possono essere formati o trasformati senza radicali trasformazioni. Sono considerati strumentali anche se concessi in locazione o comodato (es. capannoni industriali cat. D, negozi cat. C/1, uffici cat. A/10).

Dott. Roberto Margini

Tra regola ed eccezione: l'inversione contabile nelle operazioni edilizie

Il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*) costituisce una delle principali deroghe al sistema ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. A differenza di quanto previsto dalla regola generale contenuta nell'art. 17, comma 1, del DPR 633/72, secondo cui il debitore dell'imposta è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, nelle ipotesi espressamente individuate dal legislatore l'obbligo di assolvere l'IVA viene trasferito al cessionario o al committente. La finalità dell'istituto è essenzialmente antielusiva ed antievasiva: eliminando il versamento dell'imposta da parte del fornitore, viene neutralizzato il rischio che quest'ultimo incassi l'IVA senza riversarla all'Erario, fenomeno tipico delle cosiddette "frodi carosello".

La disciplina trova il proprio fondamento nell'art. 17 del DPR 633/72, in attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di introdurre specifiche deroghe al principio generale di applicazione dell'imposta. Nel tempo il legislatore nazionale ha progressivamente ampliato le fattispecie soggette ad inversione contabile, individuando settori economici caratterizzati da un elevato rischio di evasione.

Sotto il profilo sistematico è opportuno distinguere il **reverse charge esterno** dal **reverse charge interno**. Il primo riguarda le operazioni che coinvolgono operatori stabiliti in Stati diversi e rappresenta la modalità ordinaria di assolvimento dell'IVA nelle operazioni intracomunitarie e, più in generale, nei rapporti con soggetti non residenti. Si pensi, ad esempio, agli acquisti intracomunitari di beni disciplinati

A cura della
Dottoressa



Michela Ferrante
Dottore commercialista

dagli artt. 38 e seguenti del DL 331/93 o alle prestazioni di servizi "generiche" rese da soggetti non stabiliti, per le quali l'imposta è assolta dal committente italiano ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DPR 633/72. In tali ipotesi il committente integra la fattura del prestatore estero ovvero emette autofattura elettronica nei casi previsti dalla normativa vigente, assolvendo contestualmente l'imposta e, qualora ne ricorrano i presupposti, esercitando il relativo diritto alla detrazione.

Diversa è la logica del **reverse charge interno**, disciplinato dall'art. 17, comma 6, del DPR 633/72, che opera esclusivamente tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e riguarda specifiche operazioni tassativamente individuate dalla legge. Rientrano in tale ambito, tra le altre, le cessioni di rottami, di oro industriale, di fabbricati in determinate circostanze e numerose operazioni effettuate nel comparto edilizio.

Proprio il settore delle costruzioni rappresenta l'ambito nel quale il reverse charge assume maggiore rilevanza operativa. Occorre, tuttavia, distinguere due fattispecie che, sebbene accomunate dal medesimo meccanismo di applicazione dell'imposta, rispondono a presupposti differenti.

La prima è disciplinata dall'art. 17, comma 6, lett. a), del DPR 633/72 e riguarda le prestazioni di servizi rese da imprese subappaltatrici nei confronti delle imprese appaltatrici o di altri subappaltatori nell'ambito di contratti aventi ad oggetto la realizzazione di interventi edilizi. L'applicazione del reverse charge presuppone quindi l'esistenza di un rapporto di subappalto e non opera nei confronti del committente finale. La ratio della disposizione è quella di contrastare l'evasione nei molteplici rapporti contrattuali che caratterizzano la filiera delle costruzioni.

La seconda fattispecie, introdotta dall'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, è prevista dall'art. 17, comma 6, lett. a-ter), del DPR 633/72. In questo caso il reverse charge prescinde dall'esistenza di un contratto di subappalto e trova applicazione alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti, relative ad edifici, purché rese nei confronti di un soggetto passivo IVA. La norma, pertanto, individua il proprio ambito di applicazione sulla base della natura oggettiva della prestazione e del bene cui essa si riferisce, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto contrattuale. Proprio tale aspetto è stato evidenziato dall'Agenzia delle

Entrate con la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, che ha chiarito come la lettera a-ter) trovi applicazione in funzione della tipologia della prestazione resa e del suo collegamento con l'edificio, prescindendo dalla circostanza che essa sia eseguita nell'ambito di un contratto di appalto o di subappalto.

La distinzione tra le due ipotesi assume notevole rilievo pratico. Si consideri, ad esempio, un'impresa che installa un impianto elettrico all'interno di un edificio commissionato direttamente da una società proprietaria dell'immobile: in tale circostanza il reverse charge trova applicazione ai sensi della lett. a-ter), pur in assenza di un contratto di subappalto. Diversamente, una prestazione resa nell'ambito di un subappalto ma non riconducibile alle attività individuate dalla lett. a-ter) potrà comunque rientrare nell'inversione contabile in forza della lett. a), qualora siano soddisfatti i relativi requisiti. Successivamente, la circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015 ha ulteriormente precisato i confini applicativi della disciplina, affrontando numerosi casi concreti relativi alle prestazioni di manutenzione, installazione e completamento degli edifici e confermando l'esigenza di valutare, caso per caso, la natura effettiva della prestazione resa.

Elemento imprescindibile, sia nel reverse charge interno sia in quello esterno, è la qualifica del destinatario dell'operazione quale soggetto passivo IVA. Il meccanismo dell'inversione contabile, infatti, non trova applicazione nei confronti dei consumatori finali. Ne consegue che, qualora una prestazione di completamento edilizio, di installazione di impianti o di pulizia venga resa nei confronti di un privato, il prestatore dovrà emettere fattura secondo le regole ordinarie, con esposizione dell'IVA. In tali ipotesi assume rilievo anche la corretta individuazione dell'aliquota applicabile. Le prestazioni rese nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio possono infatti beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, purché ricorrano i presupposti previsti dalla normativa; diversamente, trova applicazione l'aliquota ordinaria del 22%. La verifica della spettanza dell'aliquota agevolata costituisce, pertanto, un profilo distinto rispetto all'applicazione del reverse charge: quest'ultimo presuppone infatti che il committente sia un soggetto passivo IVA, mentre nei rapporti con il consumatore finale occorre verificare la natura dell'intervento edilizio e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla disciplina

agevolativa. Analogamente, qualora il destinatario sia titolare di partita IVA ma acquisisca il servizio nell'ambito della propria sfera personale e non dell'attività economica esercitata, non ricorrono i presupposti per l'applicazione del reverse charge.

Dal punto di vista documentale il prestatore emette fattura senza addebito dell'imposta, indicando l'annotazione "inversione contabile" e il riferimento all'art. 17 del DPR 633/72. Il cessionario o committente provvede invece all'assolvimento dell'IVA mediante integrazione della fattura o emissione dell'autofattura nei casi previsti, registrando l'imposta sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti. L'effetto finanziario risulta normalmente neutrale, fatta salva l'eventuale presenza di limitazioni al diritto di detrazione.

L'applicazione del reverse charge richiede, in definitiva, una duplice verifica preliminare: da un lato la riconducibilità dell'operazione ad una delle fattispecie tassativamente previste dall'art. 17 del DPR 633/72, dall'altro la qualifica del destinatario quale soggetto passivo IVA. Solo la contemporanea presenza di entrambi i presupposti consente di derogare al principio generale di rivalsa dell'imposta. Nel settore edilizio, in particolare, la corretta individuazione della disposizione applicabile – distinguendo tra subappalto e prestazioni relative ad edifici – continua a rappresentare uno degli aspetti più delicati della gestione operativa, richiedendo un'attenta analisi del contratto, della natura della prestazione e della posizione soggettiva delle parti coinvolte.

Dott.ssa Michela Ferrante

6

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il nuovo assetto del CPB 2026 - 2027: limiti massimi ai redditi proposti e più tempo per l'adesione

Il 22 Maggio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta la Legge n.88 (conversione del DL 38/2026) contenente disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Tra queste figurano alcuni correttivi relativi al concordato preventivo biennale, giunto ormai al terzo periodo d'imposta di applicazione.

Le novità riguardano, in primo luogo, le nuove soglie di livello massimo di reddito concordato. Precisamente, il reddito proposto non può superare:

- il **30%** del reddito relativo al periodo d'imposta antecedente per chi consegue un punteggio Isa pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- il **35%** del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta per i contribuenti che presentano un Isa superiore a 1 ma inferiore a 6.

In sostanza, l'introduzione delle nuove soglie, rende il CPB più "accessibile" anche per quei contribuenti con un punteggio Isa insufficiente e per i quali la proposta in passato poteva risultare poco conveniente.

Queste soglie, però, si aggiungono a quelle già

A cura della
Dottoressa



Silvia Leopardi
Dottore commercialista,
Revisore legale

in vigore (art. 14 del DL 81/2025), ovvero il reddito proposto non può superare il 10% rispetto a quello dichiarato per un contribuente con Isa 10, mentre il reddito proposto è massimo del 15% per contribuente con Isa maggiore o uguale a 9 ma inferiore a 10 ed infine il reddito proposto non può superare il 25% del reddito relativo al periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta per i soggetti con Isa maggiore o uguale ad 8 ma inferiore a 9.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis Dl 13/2024, dunque, l'incremento si applica sul reddito del 2025 così come rettificato in base agli articoli 14 e 15 del decreto CPB.

Il reddito di riferimento a cui vengono applicate le aliquote le cui soglie sono sopra indicate, è quello corrispondente al rigo P04 mentre ai fini Irap, il riferimento è il valore della produzione netta 2025 opportunamente rettificata in corrispondenza del rigo P05.

I software di ausilio sono stati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate dal 15.05.2026.

Inoltre, un'altra novità, riguarda il differimento del termine per l'adesione al 31 ottobre (termine che slitta al 2 novembre in quanto il 31 ottobre cade di sabato) in luogo dell'originario 30 settembre. Si ricorda che entro tale data è possibile anche esercitare la revoca. Entrambe, sia l'adesione che la revoca, possono essere esercitate sia in via autonoma che unitamente alla dichiarazione dei Redditi e al Modello Isa.

In caso di adesione/revoca in via autonoma:

- **Adesione (Codice 1):** oltre al solo frontespizio del Modello Redditi, deve essere compilata la casella "Comunicazione Cpb" indicando il codice 1. Verranno indicati i dati anagrafici, il soggetto firmatario e l'incaricato alla trasmissione telematica; ogni altra compilazione relativa ai Redditi sarà inibita.
- **Revoca (Codice 2):** oltre al solo frontespizio, occorre compilare la casella "Comunicazione Cpb" con il codice 2, inserendo i dati anagrafici, il soggetto firmatario della comunicazione e l'intermediario alla trasmissione telematica.

In caso di adesione unitamente alla dichiarazione dei Redditi, non va compilata la casella "Comunicazione Cpb".

In caso di revoca con il dichiarativo, invece, la casella va compilata con il **codice 3**: in questo modo, unitamente alla dichiarazione dei Redditi, verranno annullate le precedenti adesioni alle proposte.

Per i soggetti "non solari", il termine per l'adesione è l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il concordato preventivo biennale è uno strumento che permette ai contribuenti, soggetti Isa, di concordare preventivamente il reddito imponibile e il valore della produzione netta per un biennio.

L'adesione è dunque volontaria ed occorre attentamente fare una giusta valutazione considerando anche le rigide cause di esclusione e decadenza.

Inoltre, è opportuno ricordare che il reddito proposto per il biennio dovrà essere rettificato da alcune componenti:

- *In aumento*: sopravvenienze attive imponibili ex art. 88 Tuir, plusvalenze ex art. 86 Tuir e dividendi per la parte fiscalmente rilevante;
- *In diminuzione*: sopravvenienze passive, minusvalenze art. 101 comma 4, perdite su crediti così come disciplinate dall'art. 101 Tuir.
- In particolare concorre alla rettifica del reddito concordato anche la maxi deduzione del 20% o del 30% (dlgs 81/2025 art. 16 introdotta per le nuove assunzioni);
- nella determinazione del reddito d'impresa oggetto di concordato non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (c.d. iper-ammortamento);
- Rilevanti sono però le perdite pregresse che è possibile utilizzare per decurtare il reddito concordato che però non può essere inferiore ad euro 2.000.

Dott.ssa Silvia Leopardi

Conto Termico 3.0: le principali novità

Il conto termico è un programma di incentivi finanziari introdotto dal Governo Italiano per promuovere interventi di miglioramento energetico negli edifici.

Il 19 dicembre 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0, relative al Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU) n. 224 del 26 settembre 2025 ed ha aggiornato il precedente sistema (Conto Termico 2.0 D.M. 16 febbraio 2016).

Il Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico, incentiva interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro annui, erogati con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.

A differenza delle classiche detrazioni fiscali, il Conto Termico è un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dal GSE – Gestore dei Servizi Energetici in tempi brevi, anche in un'unica soluzione per importi fino a 15.000 euro.

Rispetto alla versione precedente, il Conto

**A cura della
Dottoressa**



Valeria Pantalone
Dottore in Economia

Termico 3.0 introduce:

- una gestione più digitale e veloce tramite il nuovo portale GSE;
- una maggiore estensione dei soggetti ammessi, comprese Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e enti del terzo settore;
- una revisione dei massimali di incentivo, più alti per impianti ad alta efficienza.

Gli interventi previsti per i privati, e coperti dal Conto Termico 3.0, sostanzialmente sono identici agli interventi già previsti dal Conto Termico 2.0, le imprese potranno accedere agli incentivi solo per interventi basati su:

- energie rinnovabili,
- pompe di calore ad alta efficienza,
- recupero di calore da processi industriali,
- impianti a biomassa solida certificata.

Il decreto introduce un incentivo potenziato fino al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su:

- edifici pubblici nei comuni con meno di 15.000 abitanti,
- scuole pubbliche,
- ospedali e strutture sanitarie.

Questi incentivi aiutano a ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO₂, contribuendo alla transizione verso un futuro più sostenibile, in questo articolo andiamo ad analizzare gli elementi principali dell'agevolazione:

1. Soggetti destinatari dell'intervento.

Il **Conto Termico 3.0** amplia notevolmente la platea dei beneficiari rispetto alla precedente versione del 2016. Possono accedere ai contributi **soggetti pubblici e privati**, comprese le nuove figure introdotte dal D.M. 07/08/2025:

- Privati e condomini
- Pubbliche Amministrazioni e soggetti assimilati
- Imprese e soggetti del terzo settore
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Per ottenere gli incentivi previsti dal **Conto Termico 3.0**, gli interventi devono rispettare una serie di **requisiti tecnici, documentali e procedurali**

fissati dal D.M. 07 agosto 2025 e dalle **Regole Operative** del GSE. Questi requisiti garantiscono la corretta applicazione del meccanismo e l'effettiva riduzione dei consumi energetici.

2. Requisiti di ammissibilità

Per essere ammesso all'incentivo, ogni intervento deve:

- essere realizzato su edifici esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante;
- comportare una riduzione dei consumi energetici o la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- rispettare le norme tecniche UNI/EN di riferimento;
- essere eseguito da installatori qualificati secondo la normativa vigente;
- essere completato e collaudato prima della richiesta di incentivo.

Inoltre, il soggetto richiedente deve risultare titolare dell'immobile o, nel caso di locazione, avere il consenso scritto del proprietario.

3. Requisiti tecnici degli impianti e delle tecnologie

Ogni tipologia di impianto deve rispettare specifiche prestazioni minime, stabilite dal decreto e dagli allegati tecnici. Ecco i principali requisiti per categoria:

- Pompe di calore: efficienza energetica stagionale $\geq$ ai valori minimi previsti dal Regolamento UE 813/2013.
- Solare termico: collettori certificati Solar Keymark, superficie minima 2 m², rendimento ottico $\geq$ 0,75.
- Biomassa: generatori conformi alla classe 5 stelle secondo D.M. 186/2017, con rendimenti $\geq$ 85%.
- Scaldacqua a pompa di calore: COP $\geq$ 2,6 per il clima medio.

Il decreto stabilisce massimali di spesa e limiti di incentivo differenziati per tipologia di intervento.

Gli importi vengono calcolati sulla base di parametri standardizzati: €/kW di potenza installata o €/m² di superficie utile, secondo le formule del GSE.

4. Documentazione necessaria

Per accedere al Conto Termico 3.0 è obbligatorio allegare alla domanda:

- relazione tecnica e progetto dell'intervento;
- fatture e prove di pagamento tracciabili;

- asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la conformità ai requisiti;
- certificazioni di prodotto e di prestazione energetica;
- fotografie pre e post intervento (richieste dal GSE in fase di verifica).

5. Spese ammissibili

Le spese ammissibile del conto Termico 3.0 sono:

- INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

- a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
- e) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

- INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

- a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling , o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- e) sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
- f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- g) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

6. Richiesta del contributo

Il Soggetto Responsabile è tenuto ad iscriversi, all'Area Clienti del GSE e selezionare il servizio "Conto Termico 3.0" per accedere al portale informatico per la trasmissione della richiesta di accesso agli incentivi.

Sono previste due modalità principali di accesso agli incentivi:

- accesso diretto, alla conclusione dei lavori;
- prenotazione, per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione, riservata alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore

La riapertura vale esclusivamente per le richieste in accesso c.d. diretto, ovvero effettuate entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, e non anche per le richieste a prenotazione, facoltà riservata alla Pubblica Amministrazione e agli enti del terzo settore. Di conseguenza, fino a eventuale nuova comunicazione del GSE, potranno richiedere l'incentivo tutti i soggetti ammessi – privati, imprese, P.A., enti del terzo settore – solo a intervento già concluso.

Il GSE trasferisce l'incentivo direttamente sul conto corrente del beneficiario, secondo modalità e tempistiche chiare:

- in un'unica rata per importi fino a 15.000 €;
- in più rate annuali (da 2 a 5 anni) per importi superiori, in base alla tipologia di intervento.

Per le Pubbliche Amministrazioni, inoltre, è prevista la possibilità di ottenere l'intero contributo in un'unica soluzione, indipendentemente dall'importo.

7. Conclusioni

Il 2026 rappresenta il primo anno di piena operatività del Conto Termico 3.0 e come abbiamo esaminato in precedenza, introduce una serie di novità rilevanti, sia sul piano normativo sia su quello operativo, rispetto alla precedente versione, tra cui l'ampliamento della platea dei beneficiari, come anche delle tipologie di intervento ammissibili e delle condizioni di finanziamento più favorevoli, con contributi che possono arrivare fino al 100% in casi specifici.

Le spese ammissibili riguardano non solo i costi per la fornitura e l'installazione degli impianti e degli altri componenti, ma anche le spese per la progettazione, per le diagnosi energetiche, diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica.

Un altro elemento centrale è la digitalizzazione delle procedure, attraverso la piattaforma online del GSE PortalTermico 3.0, è possibile gestire l'intero processo di richiesta degli incentivi. Il portale consente di caricare la documentazione, monitorare lo stato delle pratiche e operare anche per conto di altri soggetti, semplificando in modo significativo l'iter burocratico. I massimali di spesa sono infine stati rivisti in base alle variazioni dei prezzi di mercato.

Il Conto Termico 3.0 ha previsto condizioni particolarmente vantaggiose per le imprese, con intensità di incentivo dedicate e criteri specifici legati alla tipologia di intervento e alle dimensioni aziendali. Queste misure mirano a favorire la competitività del sistema produttivo, promuovere la decarbonizzazione delle attività economiche e sostenere gli investimenti in tecnologie più moderne ed efficienti.

Dott.ssa Valeria Pantalone

Dott.ssa Valeria Pantalone

La gestione del personale e la busta paga

La Gestione del Personale (o Human Resources Management -HRM) è l'insieme delle strategie e delle attività operative volte ad amministrare, valorizzare e ottimizzare la risorsa più preziosa di un'azienda: le persone.

Possiamo sintetizzarla in cinque pilastri fondamentali:

1. Pianificazione e Ricerca (Attrazione)

Prima di assumere, l'azienda deve capire di cosa ha bisogno.

- Job Description: Definizione del ruolo, delle responsabilità e delle competenze necessarie.
- Recruiting: La ricerca attiva di candidati (tramite annunci, LinkedIn o agenzie).
- Selezione: Colloqui e test per individuare la figura che meglio si adatta alla cultura aziendale.

2. Gestione Contrattuale e Amministrativa

Questa è la parte più tecnica e burocratica, spesso chiamata Amministrazione del Personale.

- Assunzione: Scelta della tipologia contrattuale (tempo determinato, indeterminato, apprendistato).
- Payroll: Elaborazione delle buste paga, gestione dei contributi previdenziali e delle tasse.

A cura della
Dottorssa



Alessandra Mineo
Dottore commercialista

- Presenze: Monitoraggio di ferie, permessi, malattie e orari di lavoro.

3. Sviluppo e Formazione (Valorizzazione)

Un dipendente che cresce porta più valore all'azienda.

- Onboarding: L'inserimento dei nuovi arrivati per renderli operativi velocemente.
- Training: Corsi di aggiornamento per colmare lacune tecniche o soft skill.
- Piani di Carriera: Percorsi di crescita per trattenere i talenti (Retention).

4. Valutazione e Performance

Serve a capire se gli obiettivi aziendali e quelli del dipendente sono allineati.

- MBO (Management by Objectives): Assegnazione di obiettivi chiari e misurabili.
- Feedback: Colloqui periodici per discutere i risultati e le aree di miglioramento.
- Sistemi Premianti: Bonus, incentivi o benefit legati alle prestazioni.

5. Relazioni Industriali e Clima Aziendale

Riguarda il benessere dei lavoratori e i rapporti con i sindacati.

- Welfare Aziendale: Servizi extra come assicurazioni sanitarie, asili nido o smart working.
- Gestione dei Conflitti: Mediazione tra dipendenti o tra azienda e sindacati.
- Sicurezza sul lavoro: Rispetto delle norme vigenti per proteggere la salute dei lavoratori.

Le fonti normative che regolano il rapporto di lavoro in Italia sono organizzate secondo una gerarchia precisa. Questo significa che una fonte di grado inferiore non può mai andare contro quanto stabilito da una fonte di grado superiore (salvo condizioni di miglior favore per il lavoratore).

La normativa

1. Fonti Internazionali e Sovranazionali

Regolano i principi generali validi a livello globale o europeo.

- Diritto UE: Regolamenti e Direttive europee (fondamentali per temi come la sicurezza sul lavoro, l'orario di lavoro e la parità di genere).

- Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL): Trattati internazionali che stabiliscono standard minimi di protezione.

2. Fonti Costituzionali

Rappresentano la base del diritto del lavoro italiano.

- Art. 1: L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
- Art. 35-40: Disciplinano la tutela del lavoro, il diritto a una retribuzione proporzionata, la durata della giornata lavorativa, il diritto allo sciopero e la libertà sindacale.

3. Fonti Legislative (Leggi Nazionali)

Sono le norme scritte dal Parlamento o dal Governo.

- Codice Civile: Contiene la disciplina generale del contratto di lavoro (Libro V, "Del Lavoro").
- Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970): La pietra miliare per la tutela della dignità, della libertà e dell'attività sindacale in azienda.
- Leggi Speciali: Ad esempio il D.Lgs. 81/2008 (Sicurezza sul lavoro) o il Jobs Act (D.Lgs. 81/2015) sulle tipologie contrattuali.

4. Fonti Contrattuali Collettive (CCNL)

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sono accordi stipulati tra le associazioni dei datori di lavoro (es. Confindustria) e i sindacati dei lavoratori (es. CGIL, CISL, UIL).

Definiscono i minimi salariali, i livelli di inquadramento, i periodi di prova e le ferie specifici per ogni settore (Metalmeccanico, Commercio, Chimico, ecc.).

5. Fonti Contrattuali Individuali

È il contratto sottoscritto tra il singolo datore di lavoro e il singolo lavoratore.

Deve rispettare tutte le fonti precedenti, ma può introdurre clausole migliorative (es. uno stipendio più alto del minimo previsto dal CCNL o lo smart working).

6. Usi e Consuetudini

Sono comportamenti ripetuti nel tempo all'interno di un settore o di un'azienda che, pur non essendo scritti, acquistano forza di legge (se più favorevoli al lavoratore).

La busta paga

La busta paga (o cedolino) è il documento ufficiale che il datore di lavoro è obbligato a consegnare al lavoratore per attestare il rapporto di lavoro, le ore svolte e la retribuzione corrisposta.

Dal punto di vista normativo, la sua funzione è duplice: è un prospetto analitico dei calcoli e una prova legale dell'avvenuto pagamento.

Per inquadrarla correttamente, è utile dividerla graficamente in tre sezioni principali:

1. La Testa (Dati Anagrafici e Contrattuali)

È la parte superiore dove vengono definiti i soggetti e il "valore" del lavoratore.

- Dati Aziendali: Ragione sociale, codice fiscale e posizione INPS/INAIL.
- Dati del Lavoratore: Nome, codice fiscale, data di assunzione e qualifica.
- Elementi Fissi della Retribuzione: Qui trovi il calcolo dello stipendio base basato sul CCNL:
- Paga base (o minimo tabellare): Decisa dal contratto collettivo.
- Contingenza: Una vecchia indennità ormai congelata.
- Scatti di anzianità: Aumenti periodici basati su quanto tempo sei in azienda.

2. Il Corpo (Dati Variabili del Mese)

Questa è la sezione "dinamica", dove si calcola quanto hai lavorato effettivamente in quel mese specifico.

- Ore ordinarie: La prestazione standard.
- Voci variabili: Straordinari, indennità (notturno, trasferta), festività godute o non godute.
- Assenze: Malattia, ferie e permessi (che vengono scalati o pagati a seconda dei casi).

3. Il Piede (Dati Fiscali, Previdenziali e Netto)

Qui si passa dal Lordo al Netto tramite le trattenute. È la parte che spesso genera più confusione.

- Contributi Previdenziali (INPS): La quota a carico del lavoratore (solitamente il 9,19%) che serve per la futura pensione.
- Imponibile Fiscale (IRPEF): La base su cui si calcolano le tasse.

- Detrazioni: Sconti sulle tasse (es. per lavoro dipendente o carichi di famiglia) che aumentano il netto.
- TFR (Trattamento di Fine Rapporto): L'accantonamento della "liquidazione" maturata nel mese.
- Netto in busta: La cifra finale che viene effettivamente bonificata sul conto corrente.
- Riepilogo: Dal Lordo al Netto

Per capire il "viaggio" dei tuoi soldi, puoi seguire questa formula semplificata:

Totale Lordo (Paga base + straordinari + premi)
meno Contributi INPS (la tua quota per la pensione)
= Imponibile IRPEF
meno Imposte (IRPEF) (calcolate a scaglioni)
più Detrazioni (bonus e sconti fiscali)
= Netto a pagare

Un piccolo mito da sfatare: molti pensano che le tasse siano l'unica voce che "abbassa" lo stipendio, ma i contributi previdenziali sono altrettanto importanti (e pesanti) e servono a garantire coperture assicurative come la disoccupazione o la malattia, oltre alla pensione.

Dott.ssa Alessandra Mineo

9 SOCIETÀ E STARTUP

Gli step per costituire una startup innovativa

Negli ultimi anni il numero di startup innovative in Italia è cresciuto in modo significativo. Sempre più imprenditori, professionisti e giovani aziende scelgono questa forma societaria per sviluppare progetti.

Costituire una startup innovativa non significa soltanto aprire una società, ma creare una struttura solida che possa crescere, attrarre investitori e sviluppare un progetto ad alto contenuto innovativo.

Ecco i principali passaggi da seguire.

1. Definire il progetto imprenditoriale

Prima ancora degli aspetti burocratici, è fondamentale chiarire:

- il modello di business;
- il mercato di riferimento;
- il prodotto o servizio innovativo;
- la sostenibilità economica del progetto.

Molte startup nascono da un'idea interessante, ma senza una reale pianificazione finanziaria. Per questo business plan e analisi dei costi iniziali sono strumenti essenziali.

2. Scegliere la forma societaria

La startup innovativa deve essere costituita come società di capitali:

- S.r.l.;

A cura della
Dottoressa



Ilaria Redaelli
Dottore commercialista,
Revisore legale

- S.r.l. semplificata;
- S.p.A.;
- società cooperativa.

Nella maggior parte dei casi si opta per una S.r.l., per la sua flessibilità e per i costi iniziali più contenuti.

La scelta della struttura societaria è importante soprattutto in ottica futura:

- ingresso di investitori;
- distribuzione quote;
- governance;
- crescita aziendale.

3. Redigere l'atto costitutivo e lo statuto

Atto costitutivo e statuto devono contenere:

- dati dei soci;
- oggetto sociale;
- capitale sociale;
- regole di funzionamento della società.

L'oggetto sociale deve evidenziare chiaramente il carattere innovativo dell'attività.

In questa fase è importante valutare anche eventuali:

- clausole tra soci;
- diritti particolari;
- strumenti per futuri investimenti.

4. Costituzione della società dal notaio

La costituzione avviene tramite atto notarile.

Successivamente si procede con:

- apertura della Partita IVA;
- iscrizione al Registro delle Imprese;
- iscrizione INPS e INAIL se necessarie;
- attivazione PEC e firma digitale.

5. Iscrizione nella sezione speciale "Startup Innovative"

Una volta costituita la società, è necessario richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative.

Per ottenere lo status occorre possedere i requisiti previsti dalla normativa, tra cui:

- attività innovativa ad alto valore tecnologico;
- società costituita da meno di 5 anni;
- assenza di distribuzione utili;
- determinati requisiti legati a ricerca, personale qualificato o proprietà intellettuale.

6. Pianificazione fiscale e finanziaria

Questo è uno degli aspetti più sottovalutati.

Una startup deve pianificare:

- flussi di cassa;
- sostenibilità dei costi;
- fiscalità;
- eventuali investimenti;
- gestione della liquidità.

L'errore più comune è concentrarsi solo sulla crescita senza monitorare la struttura economico-finanziaria.

7. Accesso a bandi, incentivi e investitori

Dopo la costituzione, molte startup iniziano il percorso di:

- ricerca finanziamenti;
- partecipazione a bandi;
- accesso a incubatori;
- raccolta di capitali.

Lo status di startup innovativa consente spesso di accedere a:

- agevolazioni fiscali;
- incentivi per investitori;
- Fondo di Garanzia PMI;
- finanziamenti dedicati all'innovazione.

Conclusione

Costituire una startup innovativa è un percorso che richiede visione, pianificazione e struttura.

L'innovazione è fondamentale, ma per trasformare un'idea in un'impresa sostenibile servono anche:

- organizzazione;
- controllo finanziario;

- strategia;
- consulenza adeguata.

Perché una startup non cresce solo grazie a una buona idea. Cresce quando innovazione e gestione camminano insieme.

La startup innovativa offre numerosi vantaggi fiscali, finanziari e societari. Tuttavia, come ogni scelta imprenditoriale, presenta anche aspetti critici che spesso vengono sottovalutati nella fase iniziale. Parlare solo di agevolazioni senza considerare i possibili limiti rischia di creare aspettative poco realistiche.

Dott.ssa Ilaria Redaelli

Guida all'Avviamento e alla Cessione d'Azienda: Normative, Calcoli e il "Parametro dei 3 Anni"

L'avviamento (*goodwill*) rappresenta il valore aggiunto di un'azienda, ovvero la sua capacità di generare profitti grazie a fattori immateriali consolidati come la clientela e la reputazione. Comprendere il quadro normativo e i tempi tecnici della cessione è essenziale per evitare accertamenti fiscali e ottimizzare la tassazione.

1. Il Quadro Normativo: Tra Codice Civile e Bilancio

Secondo quanto previsto dall'articolo 2424 c.c., l'avviamento è classificato tra le immobilizzazioni immateriali alla voce B.I.5.

Esistono due accezioni diverse di avviamento, ovvero quella di avviamento originario e di avviamento derivato:

- **Avviamento originario:** si tratta del complesso di effetti conseguenti da una gestione aziendale efficiente ed efficace in merito alla combinazione di fattori produttivi e risorse intangibili. Il valore di questi effetti non può essere capitalizzato.
- **Avviamento derivato:** si ha l'avviamento derivato quando esso deriva da operazioni di trasferimento di un'azienda o di un ramo dell'azienda, perciò nel caso di acquisizioni, conferimento, fusioni o scissioni.

L'avviamento deve essere capitalizzato in bilancio alle condizioni previste dal codice civile e dai principi contabili.

Secondo l'articolo 2426 c.c. "l'avviamento può essere iscritto nell'attivo di bilancio con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto".

A cura della
Dottoressa



Valeria Pantalone
Dottore in Economia

Ai fini dell'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale, è perciò necessario rispettare i seguenti requisiti:

- acquisizione a titolo oneroso;
- valore quantificabile, ovvero incluso nel corrispettivo pagato;
- la capacità di generare utili nel corso del tempo;
- la verifica del requisito della recuperabilità del costo.

Il suo valore va ammortizzato sistematicamente in base alla sua vita utile o, nei casi eccezionali in cui questa non sia stimabile, per un periodo non superiore a 10 anni.

L'Organismo Italiano di Contabilità nel principio contabile n. 24 ben definisce l'avviamento come "l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che derivi o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili."

Ricorda l'OIC 24, par. 54, che ai fini dell'iscrizione e del trattamento contabile, **«l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco**, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali: il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc.».

2. La determinazione e la valutazione dell'Avviamento

L'avviamento può essere calcolato secondo due metodi, ovvero tramite il metodo diretto oppure tramite quello indiretto.

Nel caso in cui non risulti necessario effettuare una valutazione reddituale preventiva del capitale del complesso aziendale conferito, verrà utilizzato il metodo diretto. Il metodo indiretto è invece dato dal confronto tra il

valore economico e il valore contabile del capitale che si può determinare con il metodo patrimoniale, finanziario o reddituale.

Il calcolo dell'avviamento è effettuato con la seguente formula:

Avviamento = Valore economico – Patrimonio netto.

Se l'avviamento è dato dalla differenza tra il costo del complesso aziendale e il valore corrente o fair value netto delle attività acquisite, delle passività assunte e delle passività potenziali, è possibile riscontrare in questa differenza il valore dato all'abilità del management di ottenere maggiori profitti in futuro e i vantaggi organizzativi derivanti dall'unione delle attività ma anche errori in fase di valutazione e misurazione nonché la possibilità, da parte dell'acquirente, di aver realizzato un "cattivo affare".

Tuttavia non è semplice identificare gli elementi di cui sopra, cioè quantificare gli errori piuttosto che i vantaggi organizzativi, per questo la stima del valore dell'avviamento deve essere fatta da una persona specializzata e qualificata. Solitamente, chi se ne occupa è un perito esterno all'azienda poiché questa figura è in grado di dare un valore imparziale all'impresa.

Per stimare la vita utile si considera il periodo nel quale si ritiene che saranno manifesti i benefici legati all'avviamento. Un altro punto da considerare per la stima è il payback period, cioè il periodo nel quale l'azienda prevede di recuperare quanto ha investito. Il calcolo dell'avviamento deve essere fatto con estrema cura perché determina il valore sul quale sarà calcolata l'imposta di registro. Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, il TUIR all'art 103 prevede la deducibilità, non oltre a 1/18 del valore stesso, delle quote di ammortamento dell'avviamento.

3. Il Valore della Cessione e la "Regola dei 3 Anni"

Uno degli aspetti più critici della cessione riguarda la congruità del prezzo dichiarato rispetto ai controlli del fisco.

Sul piano normativo l'art. 51, comma 4 del DPR 131/1986 (il c.d. Testo Unico dell'imposta di registro) stabilisce che, per la cessione d'azienda,

l'ufficio del registro procede al controllo del valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento.

In generale, il suddetto valore coincide con il valore venale in comune commercio dell'azienda, cioè con il prezzo che il venditore ha più probabilità di realizzare in condizioni normali di mercato.

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 16655 depositata il 14 giugno 2024, intervenendo in tema di determinazione del valore di avviamento, ha ribadito che "L'art. 2 comma 4, d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460 ("Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili"), nello stabilire i relativi criteri di applicazione prevedeva che «Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo [...]».

È possibile ridurre il moltiplicatore a 2 quando emergano elementi validamente documentati nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni:

- l'attività sia stata iniziata entro i 3 periodi d'imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento;
- l'attività non sia stata esercitata, nell'ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento dell'attività stessa;
- la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l'attività, sia inferiore a 12 mesi.

Si tratta di un procedimento matematico ritenuto legittimo dalla giurisprudenza che "rimane valido sul piano indicativo per quanto riguarda i parametri di riferimento lasciando al contribuente l'onere di dimostrare, ove lo ritenga, applicando parametri diversi da quelli previsti dal Decreto

del Presidente della Repubblica n. 460 citato, un valore di avviamento inferiore a quello indicato.

4. Tassazione della Cessione: Plusvalenze e Rateizzazione

Oltre che ad ammortamento, l'avviamento può essere soggetto anche a tassazione, nel caso in cui l'azienda venga ceduta. In realtà, sarebbe più corretto parlare di tassazione della plusvalenza derivata dalla cessione dell'azienda, (pari alla differenza tra il corrispettivo pattuito ed il valore contabile dell'azienda ceduta); secondo quanto stabilito dall'articolo 86 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) "concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso".

La plusvalenza può essere tassata in una soluzione unica all'interno del bilancio di esercizio all'interno della quale è stata realizzata. In alternativa la tassazione può essere rateizzata in cinque soluzioni del medesimo importo, se l'azienda è stata acquisita da almeno tre anni.

La plusvalenza non è imponibile ai fini IRAP.

Le cessioni d'azienda sono operazioni escluse da IVA, ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. b) DPR 633/72 e sono invece soggette a imposta di registro del 3%.

L'articolo 58 del TUIR stabilisce, al comma 1, dispone che per "le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata". Quest'ultima è accessibile solo quando se ne fa richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta.

Oltre agli aspetti fiscali, la cessione produce tutele automatiche:

- Lavoratori (Art. 2112 c.c.): I rapporti di lavoro continuano con il nuovo proprietario, mantenendo anzianità e TFR.
- Contratti: L'acquirente subentra nei contratti aziendali (utenze, fornitori) stipulati per l'esercizio dell'attività, garantendo la continuità operativa.

In sintesi, la "storia" dell'azienda negli ultimi 3 anni è il termometro che definisce sia il prezzo di mercato che la sicurezza fiscale dell'operazione di cessione.

Dott.ssa Valeria Pantalone

La multiproprietà: disciplina giuridica, diritti delle parti, recesso e successione ereditaria

La multiproprietà rappresenta una particolare modalità di godimento di beni immobili concedendo a più soggetti il diritto di utilizzare il medesimo immobile in periodi differenti dell'anno, generalmente non inferiori ad una settimana, in forza di un contratto di durata pluriennale. Sebbene il fenomeno abbia conosciuto una significativa diffusione negli anni Novanta e nei primi anni Duemila, continua a presentare rilevanti profili giuridici, fiscali e successori che richiedono particolare attenzione.

L'istituto si caratterizza per una struttura negoziale complessa, nella quale convivono elementi di natura reale e obbligatoria, e che il legislatore europeo e nazionale ha ritenuto meritevole di una disciplina speciale finalizzata alla tutela del consumatore.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, tuttavia, non esiste una figura unitaria di multiproprietà. La prassi conosce infatti diverse configurazioni:

- multiproprietà immobiliare o reale;
- multiproprietà azionaria;
- multiproprietà alberghiera;
- sistemi di godimento turnario fondati su diritti personali.

A cura della
Dottoressa



Michela Ferrante
Dottore commercialista

La normativa di tutela del consumatore prescinde dalla qualificazione civilistica dell'operazione e si concentra sulla funzione economica del contratto, disciplinando ogni accordo che attribuisca il diritto di utilizzare uno o più alloggi per periodi determinati dell'anno dietro corrispettivo. Tale impostazione emerge dagli artt. 69 e seguenti del Codice del Consumo nei quali la disciplina vigente trova il proprio fondamento.

In tale contesto vengono regolati contratti di multiproprietà, contratti relativi a prodotti per vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e contratti di scambio.

La normativa impone specifici obblighi informativi e il minimo comune denominatore è rappresentato da una tutela rafforzata del consumatore nella fase precontrattuale, nella conclusione del contratto e nell'esercizio del diritto di recesso.

Uno degli aspetti più rilevanti della disciplina è rappresentato dall'obbligo di trasparenza.

Prima della conclusione del contratto il consumatore deve ricevere informazioni dettagliate riguardanti:

- natura del diritto acquistato;
- caratteristiche dell'immobile;
- periodo di utilizzo;
- prezzo complessivo;
- spese periodiche di gestione e manutenzione;
- servizi comuni;
- modalità di esercizio del recesso.

Il contratto deve essere redatto per iscritto e consegnato al consumatore su supporto durevole, pena la possibile invalidità dell'operazione e l'applicazione delle specifiche tutele previste dalla normativa consumeristica.

Sotto il profilo delle obbligazioni e dei diritti delle parti, l'acquirente ha il diritto:

- al godimento dell'immobile nel periodo assegnato;
- alla fruizione delle parti e dei servizi comuni secondo il regolamento;
- alla ricezione di informazioni complete e veritiere;
- all'esercizio del diritto di recesso nei termini di legge;

- alla tutela contro pratiche commerciali scorrette o ingannevoli.

... ed è tenuto:

- al pagamento del prezzo pattuito;
- al versamento delle quote di gestione e manutenzione;
- al rispetto del regolamento della struttura;
- alla conservazione dell'immobile durante il periodo di utilizzo.

Dal canto suo, il venditore deve:

- fornire tutte le informazioni previste dalla legge;
- garantire il pacifico godimento del bene;
- rispettare i termini e le modalità di esercizio del recesso;
- astenersi dal richiedere anticipi durante il periodo di recesso.

Particolarmente significativa è la previsione che vieta al venditore di esigere o ricevere acconti, garanzie o altre utilità economiche prima della scadenza del termine previsto per il recesso.

A tal proposito, tra gli strumenti di tutela più incisivi figura il diritto di recesso.

L'art. 73 del Codice del Consumo riconosce al consumatore un termine di quattordici giorni naturali e consecutivi per sciogliersi dal contratto senza obbligo di motivazione e senza penalità.

L'esercizio di tale diritto non è subordinato a giustificazioni, può essere esercitato mediante comunicazione scritta, libera entrambe le parti dagli obblighi contrattuali e non comporta costi o indennità a carico del consumatore.

In presenza di omissioni informative o irregolarità documentali, il termine di recesso può risultare prorogato secondo le previsioni della normativa speciale.

La giurisprudenza ha frequentemente affrontato il tema della multiproprietà sotto diversi profili.

In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato la necessità di interpretare la disciplina alla luce della funzione protettiva del consumatore, valorizzando gli obblighi di informazione e trasparenza posti a carico dell'operatore professionale.

I giudici hanno inoltre chiarito che la qualificazione giuridica del diritto attribuito al consumatore (reale o personale) non può incidere sull'applicazione delle garanzie previste dal Codice del Consumo quando l'operazione rientra nell'ambito oggettivo della disciplina speciale.

Ulteriore contenzioso riguarda il recupero delle quote di gestione insolute, le responsabilità derivanti dall'utilizzo delle parti comuni e le controversie relative alla validità delle clausole contrattuali predisposte unilateralmente dal professionista.

Uno dei profili più delicati riguarda il trasferimento *mortis causa*.

La multiproprietà entra a far parte del patrimonio ereditario del de cuius e, salvo diversa disposizione testamentaria, si trasferisce agli eredi secondo le ordinarie regole successorie.

L'accettazione dell'eredità comporta quindi anche il subentro nel diritto di godimento, negli oneri di gestione e nelle eventuali passività maturate.

Prima di accettare l'eredità è quindi opportuno verificare il valore effettivo del diritto e la sua commerciabilità, l'ammontare delle spese annuali e l'esistenza di morosità pregresse, ed infine eventuali contenziosi in corso.

Nella prassi accade frequentemente che il valore economico della multiproprietà sia inferiore ai costi di gestione annuali, rendendo poco conveniente il mantenimento del diritto.

Qualora vi siano dubbi sulla consistenza patrimoniale dell'asse ereditario, può risultare opportuno valutare l'accettazione con beneficio d'inventario, che consente di limitare la responsabilità dell'erede entro il valore dei beni ereditati.

L'erede che non intenda subentrare nella multiproprietà può rinunciare all'intera eredità secondo le regole degli artt. 519 e seguenti del Codice Civile.

Occorre ricordare che non è generalmente possibile rinunciare soltanto alla multiproprietà mantenendo gli altri beni ereditari: la rinuncia riguarda l'intera delazione ereditaria.

Negli ultimi anni è aumentato il numero di successioni che comprendono multiproprietà caratterizzate da elevati costi di gestione e scarso valore di mercato. Questo è l'aspetto che sempre più frequentemente induce il multiproprietario a ricercare una soluzione di uscita.

In tali ipotesi, se la cessione a terzi diventa complicata vista la poca appetibilità della multiproprietà e il calo di interesse nei suoi confronti registrato negli ultimi anni, la rinuncia sempre delinea come l'unica soluzione. Molti titolari ritengono che il mancato utilizzo dell'immobile o la comunicazione di rinuncia possano far cessare automaticamente l'obbligo di pagamento. In realtà, fino a quando il diritto non venga validamente trasferito, estinto o acquisito da altro soggetto, il titolare resta generalmente obbligato al pagamento delle quote di gestione previste dal regolamento o dal contratto. La conseguenza pratica è che la semplice comunicazione di rinuncia, se non accompagnata da una procedura formalmente efficace, attraverso la negoziazione di un accordo con la società di gestione o con il proprietario del complesso, rischia di lasciare inalterata la posizione debitoria del proprietario. Dal punto di vista teorico, infatti, la rinuncia consiste nell'abbandono volontario di una posizione giuridica soggettiva da parte del suo titolare. Tuttavia, nel contesto della multiproprietà, tale principio incontra limiti significativi e il punto si fa "spinoso". Quando il diritto di multiproprietà attribuisce una quota reale dell'immobile, il semplice atto di rinuncia non determina necessariamente l'estinzione del diritto stesso. La quota continua infatti ad esistere e occorre individuare un soggetto che ne assuma la titolarità. Purché prevista dal contratto, nei sistemi basati su diritti personali di godimento o su formule contrattuali assimilabili a club vacanze, la rinuncia può assumere una configurazione più vicina al recesso negoziale.

Diversamente, diventa fondamentale un accordo transattivo scritto, all'interno del quale formalizzare gli impegni assunti, identificare il diritto oggetto di restituzione, la data di cessazione degli obblighi, l'eventuale saldo delle spese pregresse e sancire la rinuncia a future richieste economiche. Tale accordo tra le parti stabilisce la restituzione del diritto e la cessazione degli obblighi futuri con rinuncia reciproca a eventuali pretese, a volte dietro pagamento di una somma una tantum per la chiusura del rapporto. Importante è la verifica dell'effettiva cancellazione del nominativo dagli archivi gestionali e quindi la liberazione definitiva del titolare.

La mancata regolamentazione di tali aspetti può generare contestazioni anche a distanza di anni.

Dott.ssa Michela Ferrante

**Realizzata da DiReCta, la divisione di
Studio PAA dedicata alle operazioni
societarie più complesse**

The logo for DiReCta, featuring the word "di" in a smaller font above "recta", with a stylized arrow pointing from the 'i' to the 'r'.